

# TRIBUNAL ECCLESIASTICUM INTERDIOECESANUM SARDINIÆ

TEMPLIN.—AMPURIEN.

POENALIS

*Promotor Iustitiæ – Rev. V. Manca*

ProtocollocausaP1/2003

## SENTENZA DEFINITIVA DI PRIMA ISTANZA

*Nel nome del Signore. Amen.*

Nell'anno primo del ministero apostolico del Papa Leone XIV, il giorno 14 gennaio 2026, i sottoscritti Giudici Sac. Emanuele MECONCELLI, Preside, Sac. Davide CITO, Mons. Roberto MALPELO, Mons. Marino MOSCONI, Sac. Miguel Ángel ORTIZ IBARZ, costituiti in Collegio giudicante nel processo penale di cui in epigrafe e legittimamente riuniti presso la sede della Pontificia Università della Santa Croce in Roma;

esaminati gli atti di causa; sentite le parti;

esaurita la discussione giudiziale, alla quale hanno preso parte il Promotore di Giustizia *ad actum*, Mons. Francesco IBBA, il patrono dell'Imputato, giusto mandato autentico in atti, Avv. Roberto PERGHEM e il patrono della Parte Lesa, giusto mandato autentico in atti, Avv. Alessandro CAMEDDA;

data all'Imputato ogni facoltà di legge;

in ordine alla richiesta avanzata con il libello accusatorio del 24 giugno 2023 dal Promotore di Giustizia intervenuto per primo in causa, Mons. Erasmo NAPOLITANO, hanno pronunciato la seguente sentenza definitiva di prima istanza di giudizio.

### *FACTI SPECIES*

#### ***1. – Autodenuncia e svolgimento dei fatti***

Successivamente ad un confronto con l'Arcivescovo di Oristano, S.E.R. Mons. Roberto

Carboni, in data 17 dicembre 2021 il reverendo don Valerio MANCA, nato a Ghilarza (OR) il 5 gennaio 1959 e residente nella Diocesi di Tempio-Ampurias, redige una dichiarazione scritta con la quale si autodenuncia per “un crimine” commesso circa trent’anni prima, quando era religioso dell’Ordine dei Frati Minori Conventuali, ai danni dell’allora minore Marco CONTINI, nato a Oristano il 29 giugno 1973 e attualmente domiciliato in Ghilarza, Corso Umberto n.17. Il 27 dicembre 2021 e gli consegna tale dichiarazione al proprio Ordinario, S.E.R. Mons. Sebastiano Sanguinetti, Vescovo della Diocesi di Tempio-Ampurias, nella quale era stato incardinato nel 2004, dopo esservi stato inizialmente accolto, a partire dal 1999, dall’allora Vescovo diocesano, S.E.R. Mons. Paolo Atzei, per un triennio di *extra claustra*; contestualmente rassegna le dimissioni dagli incarichi pastorali ricoperti e allega il testo di una lettera che intendeva indirizzare alla persona offesa.

All’epoca dei fatti oggetto di contestazione, don Valerio, allora incardinato nell’Ordine dei Frati Minori Conventuali con il nome religioso di Padre Emanuele, svolge il proprio ministero presso il Seminario Minore della Provincia di Sardegna “SS.Crocifisso”, con sede nel Convento San Francesco di Oristano, oggi confluito nella Provincia del Centro Italia “San Francesco”. Marco vi accede nel settembre 1987, all’età di quattordici anni. Pur provenendo da un nucleo familiare connotato da rilevanti fragilità sul piano affettivo e dalla sostanziale assenza della figura paterna, il giovane manifesta sin dall’inizio impegno e coinvolgimento nel percorso formativo e vocazionale, conseguendo risultati scolastici positivi durante la frequenza del primo anno presso il Liceo Classico di Oristano. Dall’ingresso in Seminario, egli è affidato alla direzione spirituale di Padre Emanuele, già conosciuto nel 1985 durante gli incontri vocazionali promossi dall’Ordine; nel corso di quell’anno il sacerdote, residente ad Alghero, si reca a Oristano con cadenza quindicinale. Nel periodo compreso tra settembre 1987 e febbraio 1988, gli incontri tra il giovane seminarista Marco e il suo Direttore spirituale, Padre Manca, non evidenziano profili di anomalia formalmente rilevanti. Tuttavia, si registra una progressiva esteriorizzazione di atteggiamenti affettivi da parte del sacerdote, i quali assumono nel tempo connotazioni sempre più invadenti e inappropriate. In una prima fase, il sacerdote richiede al minore di sedere sulle proprie ginocchia durante i colloqui di direzione spirituale; successivamente, a partire dal marzo 1988, tali condotte degenerano in manifestazioni fisiche di affetto via via più intense, di cui il giovane, cresciuto in un contesto familiare improntato a riservatezza e pudore, non coglie pienamente la portata e il significato.

Con l’inizio dell’anno scolastico 1988-1989, la situazione assume caratteri di maggiore gravità. In tale periodo, infatti, Padre Manca si trasferisce stabilmente presso il Seminario Minore di Oristano. Oltre a portare avanti il ruolo di Direttore spirituale, assume altri incarichi, consolidando così la propria presenza e la propria influenza all’interno della comunità formativa, avvalendosi tra l’altro dell’ufficio del Rettore per svolgere i colloqui spirituali. È in questa circostanza che le condotte nei confronti del giovane seminarista si intensificano, assumendo carattere di maggiore frequenza, insistenza e gravità. Marco matura progressivamente la consapevolezza della natura inappropriata dei comportamenti posti in essere dal sacerdote, avvertendo la crescente invasività delle morbose attenzioni da

questi poste in essere, che si connotano per modalità sempre più intime, pressanti e abusanti. Nel volgere di breve tempo, il giovane seminarista – che all’epoca non riesce neppure a denunciare le violenze subite, temendo di non essere creduto a motivo dell’accresciuto credito di cui gode il suo abusatore – manifesta gravi ripercussioni sotto il profilo psicosomatico. Sin dalle prime settimane dell’anno scolastico 1988-1989, Marco versa in uno stato clinico preoccupante, caratterizzato da febbri persistenti e di elevata entità, nonché da ricorrenti episodi di catalessi, mutismo selettivo e marcata inappetenza, sintomatologie allora prive di apparente spiegazione. Soltanto nel febbraio 1989 egli individua, in una strofa del brano “*Ti lascerò*”, vincitore quell’anno del Festival di Sanremo, un motivo di iniziale reazione interiore. Colpito dall’espressione «...*il mio silenzioso sentirai gridare*», il giovane quindicenne vi coglie uno sprone esistenziale, che lo induce faticosamente a tentare di risollevarsi dalla condizione di sofferenza che lo aveva prostrato. L’ascolto reiterato del brano alimenta in lui la speranza che quel silenzio, maturato nel dolore e nella costrizione subita, possa un giorno tradursi in una voce capace di affermare il proprio riscatto dalla passività indotta dagli abusi perpetrati dal sacerdote.

Nel 1989-1990, a seguito della nomina del sacerdote a Rettore e in ragione della posizione apicale così acquisita, le condotte abusive conoscono un’ulteriore intensificazione, accompagnate da crescenti pressioni di natura psicologica e da meccanismi di carattere manipolatorio. Il giovane tenta inizialmente di opporsi, subendo ulteriori vessazioni. Nel febbraio 1990, Marco giunge a compiere un gesto auto lesivo, dal quale tuttavia recede. In tale ripensamento matura la decisione di reagire: cambia percorso scolastico, si distanzia progressivamente dal Rettore e, con il tempo, registra un miglioramento delle condizioni di salute. Con il successivo trasferimento per il noviziato a Osimo, i rapporti con il sacerdote si diradano fino quasi a cessare.

## **2. –*Notitia delicti e svolgimento dell’indagine previa***

L’Ordinario, ricevuta *la notitia de delicto*, in data 10 gennaio 2022 decreta l’avvio dell’indagine previa, nominando delegati istruttori e disponendo gli atti necessari alla verifica del *fumus delicti*. Contestualmente informa la Congregazione per la Dottrina della Fede, trattandosi di materia riservata ai sensi della normativa speciale sui *delicta graviora*, e impone al presbitero una misura cautelare consistente nella sospensione temporanea dall’esercizio pubblico del ministero fino a nuova disposizione.

Nel corso dell’indagine previa vengono interrogati l’accusato e alcuni testimoni e vengono raccolte alcune dichiarazioni scritte. L’Arcivescovo di Oristano, Ordinario della persona offesa, collabora all’indagine per l’ambito territoriale di propria competenza e trasmette una relazione contenente una prima narrazione dei fatti resa da don Marco Contini, che tuttavia non viene ascoltato di persona. In data 25 febbraio 2022 il Vescovo di Tempio-Ampurias redige la relazione conclusiva dell’indagine previa, nella quale qualifica i fatti come abuso sessuale grave e continuato, ma indica l’età della vittima relativamente all’inizio delle condotte delittuose come compresa tra i sedici e i diciassette anni. Il 22

marzo 2022 la Congregazione per la Dottrina della Fede comunica l'archiviazione del caso, ritenendo che, in base agli elementi trasmessi e alla normativa vigente *ratione temporis* (can. 1395 §2 CIC/83), non ricorra un delitto riservato, in quanto la vittima risultava avere già compiuto i sedici anni. L'Ordinario, in esecuzione delle indicazioni ricevute, impone al presbitero una penitenza in foro esterno riservato e dispone un periodo di preghiera e revisione di vita, omettendo di comunicare l'esito del provvedimento all'Arcivescovo di Oristano e alla vittima degli atti accertati. Manca, in tempi relativamente brevi, si appresta ad essere reintegrato nell'esercizio della più ampia responsabilità pastorale quale parroco.

### **3. –*Riassunzione dicasteriale, autorizzazione giudiziale e deroga alla prescrizione***

Nel febbraio 2023 la persona offesa apprende dell'avvenuta archiviazione unicamente perché viene a conoscenza della prospettiva di un nuovo incarico pastorale per l'accusato. Pertanto don Contini si rivolge direttamente alla Congregazione, segnalando che gli abusi erano iniziati quando egli aveva quattordici anni, quindi *infra aetatem sedecim annorum*. Il Dicastero per la Dottrina della Fede – questo il nome del rinnovato organismo – riesamina la documentazione, prende atto della diversa qualificazione anagrafica e riconosce la propria competenza per delitto contro il sesto comandamento del Decalogo commesso da chierico con minore di sedici anni, ai sensi del canone che in quella sede viene indicato come il 1398 §1 CIC, unitamente all'art. 6 SST. Con riserva del 20 aprile 2023 il Dicastero autorizza l'avvio di un processo penale giudiziale e deroga alla prescrizione, ai sensi dell'art.8§3 SST. Dispone altresì che, durante la pendenza del processo, l'accusato resti lontano dalle attività ministeriali pubbliche.

### **4. –*Introduzione del processo presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo e costituzione del Tribunale e delle parti***

L'8 maggio 2023 Mons. Sanguinetti richiede al Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo, S.E.R. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari, di assumere la causa e il successivo 17 giugno ne decreta formalmente l'affidamento al TEIS. In quanto non facenti parte dell'organico del suddetto Tribunale, con proprio decreto il Moderatore nomina il Promotore di Giustizia, Mons. Erasmo NAPOLITANO, e il Notaio Deputato, Mons. Roberto PIREDDA e così, in data 20 giugno 2023 l'allora Vicario Giudiziale, don Mauro BUCCIERO, costituisce il Tribunale, assumendone la presidenza. Il 24 giugno 2023 il PJ deposita il libello accusatorio, nel quale formula l'imputazione per delitto contro il sesto comandamento del Decalogo con minore, accolto con decreto del Giudice Preside in data 27 giugno 2023.

Nel frattempo, in data 25 giugno 2023, conformemente a quanto richiesto dal Dicastero per la Dottrina della Fede e dal PJ nel Libello Accusatorio, Mons. Sebastiano Sanguinetti impone nuove misure cautelari all'accusato, rinnovando nei suoi confronti il divieto di esercizio pubblico del ministero. Il 27 giugno 2023 si costituisce il Patrono del reo, l'Avv. Rotale Roberto PERGHEM, mediante deposito del mandato procuratorio; in data 3 luglio 2023 viene quindi prodotta la conferma della costituzione in giudizio del medesimo Patrono della

Difesa e contestualmente viene allegata una dichiarazione nella quale l'accusato respinge ogni addebito, riconducendo l'intera vicenda esclusivamente al risentimento che la presunta vittima nutrirebbe nei suoi confronti.

Il 10 luglio 2023 si tiene, per la prima volta, l'udienza per la contestazione della lite e la concordanza del dubbio, la cui formula è così stabilita: “*Se consti del delitto contro il sesto Comandamento del decalogo con minore ex can.1395§2 CIC 1983 e, nel caso il delitto sia provato, quale pena canonica debba essere inflitta*”. La Parte Lesa, ricevuto il verbale della sessione, il libello e gli altri atti relativi all'avvio del procedimento, il 18 luglio 2023 si costituisce in giudizio, con mandato procuratorio conferito all'Avv. rotale Alessandro CAMEDDA.

Il 25 luglio 2023 il Preside inoltra richiesta al Ministro Provinciale dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, Padre Francesco Lenti, OFMConv., per ottenere copia della documentazione concernente il reo e anche quella relativa alla vittima. Con riguardo alle dichiarazioni rese da Mons. Atzei nell'ambito dell'indagine previa, il medesimo giorno il Giudice Preside richiede ulteriori chiarimenti all'Arcivescovo della Vittima, Mons. Carboni, che tali dichiarazioni aveva raccolto; questi fornisce riscontro con propria comunicazione del 26 luglio 2023. In data 4 agosto 2023 e 19 agosto 2023 pervengono gli atti trasmessi dagli Archivi di Oristano e di Foligno dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali.

#### **5. – Dimissioni del PJ, del Giudice Preside e ripresa del giudizio**

In data 28 ottobre 2023, il Promotore di Giustizia, senza esplicitare le ragioni della propria determinazione, rassegna le dimissioni. In data 9 novembre 2023 il Moderatore ne prende formalmente atto e, con successivo provvedimento del 29 dicembre 2023, dispone la sospensione dei termini della causa. Atteso l'intervenuto tentativo di interlocuzione tra le parti, finalizzato all'ricerca di una soluzione conforme alla verità e alla giustizia che potesse da esse essere concordemente accettata, e rilevata altresì la necessità di disporre di un congruo termine per l'individuazione del nuovo PJ, con decreto del 17 giugno 2024 il Moderatore procede alla nomina del nuovo Promotore di Giustizia nella persona di Mons. Francesco IBBA. In data 27 giugno 2024, a seguito delle dimissioni del Preside – motivate da “sopraggiunti impegni ministeriali” – il Moderatore dispone la ricostituzione del Collegio giudicante, ampliandolo *coram quinque* per permettere “un confronto ampio, sorretto da competenze e sensibilità differenti”, affidandone la presidenza al nuovo Vicario giudiziale del TEIS, attuale Ponente. Su istanza del Promotore di Giustizia, viene quindi concesso un adeguato termine per lo studio degli atti di causa, con scadenza fissata al 15 settembre 2024, termine entro il quale vengono depositate le istanze istruttorie formulate dalle parti. Frattanto, già a far data dal 28 settembre 2023 e nel corso dell'anno 2024 (segnatamente in data 12 febbraio, 8 maggio, 5 luglio, 17 luglio, 3 agosto, 23 settembre e 4 ottobre), la Difesa dell'accusato deposita numerose istanze volte a richiedere, tra l'altro: l'avocazione della causa presso il Dicastero per la Dottrina della Fede, l'invio devolutivo alla Rota Romana, il parere del Dicastero per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, provvedimenti di natura sospensiva, nonché declaratorie di perenzione o di archiviazione. Su richiesta del PJ

del 4 ottobre 2024, che ne qualifica l'intento come dilatorio, il difensore del Reo viene formalmente richiamato dal Preside con i decreti del 21 ottobre e del 4 dicembre 2024.

#### **6. – Imposizione del precetto penale**

In data 6 ottobre 2024, la Parte Lesa sottopone all'attenzione del Tribunale la presunta violazione, da parte dell'accusato, delle misure cautelari impostegli con decreto del 25 giugno 2023, assumendo che, nel corso dell'estate 2023, egli abbia celebrato in pubblico in assenza della prescritta autorizzazione, profittando di un soggiorno in Trentino protrattosi per alcuni mesi; rappresenta altresì che il medesimo Manca, nel settembre 2024, risulterebbe inserito nelle liste dei candidati al Consiglio presbiterale da eleggere a seguito dell'ingresso del nuovo Vescovo di Tempio-Ampurias. In data 21 ottobre 2024, il Promotore di Giustizia, all'esito di verifiche d'ufficio intraprese al fine di riscontrare le circostanze segnalate — producendo, tra l'altro, la lettera del parroco della località trentina presso la quale si sarebbe protratta la violazione delle misure cautelari — e previa consultazione del Dicastero per la Dottrina della Fede, formula istanza di aggravamento delle misure cautelari, chiedendo che venga imposto all'imputato l'obbligo di residenza nel territorio della Diocesi nonché l'adozione di un precetto penale, con previsione della sospensione ai sensi del can. 1333 in caso di inosservanza. Con decreto del 21 novembre 2024, ritualmente notificato, il Vescovo accoglie parzialmente la richiesta del PJ, imponendo al Reo il precetto penale richiesto, ma omettendo di disporre l'obbligo di residenza nel territorio diocesano.

#### **7. – Seconda sessione per la concordanza del dubbio**

In data 6 novembre 2024, poste dal PJ alcune questioni interpretative in ordine alle indicazioni del DDF sulla disciplina legale da applicare, reiteratamente espresse nelle Riservate attinenti alla causa, si celebra una nuova *sessio* per la contestazione dei capi d'accusa, alla quale prende parte anche la Parte Offesa, non ancora costituita al momento della precedente formulazione. In tale sede vengono definiti i termini dell'imputazione secondo la seguente formula: “*Se consti del delitto contro il sesto Comandamento del decalogo con minore ex can. 1395 §2 CIC 1983 (cf. art. 6, 1° SST) e, nel caso il delitto sia provato, quale pena canonica debba essere inflitta*”. In data 4 dicembre 2024, il DDF, riscontrando le perplessità manifestate dall'Avvocato dell'Accusato e trasmesse dal Vescovo di Tempio-Ampurias, conferma la correttezza della formula adottata nella sessione del 6 novembre, ribadendone la conformità alla normativa richiamata, con il duplice riferimento al CIC e a SST.

#### **8. – Ricorso della Difesa al Collegio e avvio dell'istruttoria**

All'esito di un articolato contraddittorio tra le parti circa le rispettive istanze istruttorie, le medesime sono accolte nella loro quasi totalità con decreto del Giudice Preside del 4

dicembre 2024. Avverso il prefato decreto, relativamente all'ammissione di Mons. Atzei, teste indicato dal PJ e dalla Parte Lesa, nonché al conseguente rigetto delle precedenti istanze del Patrono del Reo formulate in senso contrario, in data 11 dicembre la Difesa propone ricorso al Collegio, rigettato *expeditissime* il successivo giorno 15.

Il 16 dicembre 2024 si apre l'istruttoria, con l'audizione giudiziale della Parte Lesa e di 16 testimoni, tra i quali l'Ordinario di Oristano e due suoi predecessori, il Provinciale OFMConv. per la Sardegna ai tempi dei fatti accusati; l'attuale Provinciale per l'Italia-Centro OFMConv. e il suo Definitore provinciale, 2 ex Provinciali, 5 ex alunni del Seminario minore di Oristano, il responsabile del Servizio diocesano per la Tutela dei minori di Oristano ed infine un ex parrochiano della vittima; l'Ordinario del Reo al tempo dell'avvio dell'indagine previa decide di rispondere per iscritto alle richieste del PJ e l'attuale Ordinario, alla cui richiesta di escussione non ha fatto seguito la citazione, ha prodotto uno scritto in risposta alle domande del PJ. Frattanto il 13 febbraio 2025 interviene una prima pubblicazione degli atti.

Con Riservata del 27 febbraio 2025 al PJ, il Dicastero per la Dottrina della Fede chiarisce che eventuali nuovi episodi di abuso sessuale, che dovessero risultare commessi dall'imputato nei confronti di altri minori, possono essere ricompresi nel capo d'accusa già in esame. Sempre su indicazione del DDF, che nelle Riservate del 6 e del 21 maggio 2025 comunicava al Promotore di Giustizia la sussistenza di "un nuovo reato di abuso sessuale di minore compiuto dall'accusato" e, quindi, l'esistenza di "una nuova presunta vittima", viene trasmesso al TEIS, ai fini della sua acquisizione quale mezzo di prova, l'esito di un interrogatorio svolto dal Procuratore generale OFMConv. nei confronti di un religioso che, all'epoca dei fatti, era anch'egli alunno del Seminario minore di Oristano e che riferisce gli abusi subiti in adolescenza dal medesimo Manca.

#### ***9. –Ispezione degli archivi e conclusione della fase istruttoria.***

A seguito di un primo tentativo non riuscito, all'indomani dell'interrogatorio del Provinciale, nonché delle ulteriori opposizioni della Difesa, successivamente censurate dal Preside con decreto del 6 ottobre 2025, il Tribunale consegue, in data 29 settembre 2025, l'accesso all'archivio dell'ex Provincia sarda OFMConv. presso il convento di Oristano. L'operazione si esplica nell'ispezione di un'unica cartella documentale, cui segue la regolare verbalizzazione dell'accesso e l'acquisizione della documentazione ritenuta rilevante.

Nel medesimo contesto si registra il coinvolgimento di soggetti estranei al processo nell'attività del Tribunale, derivante da una convergenza tra le iniziative e le posizioni espresse dall'Avvocato della Difesa, dall'Avvocato del Ministro provinciale OFMConv. — il quale frattanto aveva ritenuto di farsi rappresentare nei confronti del Tribunale — e dall'Amministratore di sostegno di Mons. Atzei. Tali soggetti, privi della qualità di parti processuali, risultavano inoltre — quanto meno l'Amministratore di sostegno — indebitamente in possesso di informazioni coperte da segreto istruttorio.

Con trasmissione del 20 ottobre 2025, il PJ rimette al TEIS la documentazione pervenutagli – sebbene tardivamente rispetto all’ispezione – dal Procuratore generale dell’Ordine religioso, concernente integrazioni archivistiche non rese note al momento dell’accesso giudiziale. Il PJ deposita ulteriore materiale documentale, così come il Patrono di Parte Lesa.

#### ***10. – Seconda pubblicazione degli atti, conclusio in causa e fase dibattimentale***

In data 3 novembre 2025, con decreto del Giudice Preside, viene disposta una nuova pubblicazione degli atti. Nel contempo, una volta spirato il termine del 14 novembre 2025 per il deposito di eventuali ulteriori osservazioni, viene dichiarata la conclusione della causa, con conseguente concessione dei termini fissati al 14 dicembre per la presentazione delle osservazioni conclusive della Parte Pubblica e delle parti private, previa concessione alla Difesa di un termine supplementare di sette giorni per il deposito delle proprie contro deduzioni. Il 6 novembre 2025 si procede alla pubblicazione di un *Addendum al Summarium*, volto a integrare quanto non adeguatamente incluso nella cospicua produzione documentale dei Fascicoli I e II.

#### *IN FACTO*

#### ***11. – Il contesto processuale della controversia***

La vicenda posta all'origine del presente procedimento eccede la mera dimensione della ricostruzione storica del singolo episodio oggetto di giudizio e disvela, fin dalla sua genesi, un contesto segnato da una preoccupante insufficienza di consapevolezza: non solo del disvalore oggettivo delle condotte abusive qui scrutinate, ma dello stesso fenomeno abusivo nella sua complessità e del grado di responsabilità che la comunità ecclesiale è chiamata ad assumere dinanzi ad accadimenti di tale gravità. I fatti per cui oggi si procede sono emersi per pura casualità: in difetto di quella circostanza fortuita, sarebbero con ogni verosimiglianza rimasti confinati nel silenzio. Solo l'iniziativa della persona offesa ha consentito di superare la rilassatezza che ha reso complesso il cammino verso la verità, ancorché il disagio maturato in tale contesto abbia favorito un'esposizione mediatica della vicenda estranea alle esigenze di un ordinato svolgimento del giudizio e della tutela del bene comune.

Si impone preliminarmente una precisa delimitazione dell’ambito devoluto al giudizio del Collegio, avuto riguardo alla pluralità e complessità delle questioni emerse nel corso del procedimento, anche in ragione della eccessiva conflittualità emersa tra il Promotore di Giustizia, il Patrono di Parte Lesa e la Difesa dell’Imputato. A tale impropria estensione della controversia ha contribuito il contegno assunto da taluni degli intervenuti in causa, i quali, in luogo di concorrere, secondo la propria funzione, a ordinare razionalmente i termini della controversia e a circoscriverne il corretto ambito giuridico, con tali condotte

hanno finito per esasperare il confronto processuale. Per tale ragione, il Collegio è tenuto ad attenersi rigorosamente ai limiti del dubbio di causa, nei termini in cui esso è stato ritualmente concordato, costituendo tale devoluzione il perimetro della competenza attribuita a questo Tribunale dal Dicastero per la Dottrina della Fede. Né l'ampiezza dell'istruttoria – dovuta alla dinamica testé delineata – induce a diversa conclusione, poiché la consistenza quantitativa del materiale acquisito non coincide con un corrispondente grado di complessità ai fini decisori, risultando, all'esito, relativamente circoscritti gli elementi effettivamente rilevanti per la definizione della causa.

## ***12. – L'emersione della vicenda e l'ammissione di responsabilità***

Quel 7 dicembre 2021 una famiglia di parrocchiani di don Contini aveva a lui espresso il desiderio di far celebrare il battesimo del loro figlio da un sacerdote qualificatosi come “amico” del parroco. Solo grazie a quella richiesta, dapprima accolta favorevolmente, e successivamente accompagnata da esterrefatta indignazione, don Contini apprende che il presbitero proposto dai richiedenti è don Manca, già suo formatore presso il Seminario Minore e originario del medesimo territorio nel quale adesso insiste la parrocchia di cui è parroco.

A seguito di tale scoperta, tra i due si instaura uno scambio di comunicazioni telefoniche e dimessaggi, i cui contenuti vengono integralmente prodotti dal Contini in allegato ai propri memoriali. **Grazie alle suddette interlocuzioni, emergono elementi decisivi che permettono di circostanziare in modo inequivocabile gli episodi di abuso** risalenti a oltre trent'anni prima, anche perché contenenti espressioni provenienti dallo stesso Manca suscettibili di integrare ammissioni di responsabilità in ordine ai fatti contestati.

Il Contini provvede senza indugio a informare dell'accaduto il proprio Ordinario, l'Arcivescovo di Oristano, già suo confratello nell'Ordine dei Frati Minori Conventuali all'epoca dei fatti e legato da un rapporto personale con il Manca. Quest'ultimo, in data 16 dicembre 2021, si reca da Mons. Carboni il quale, preso atto della situazione, suggerisce che la questione venga formalmente portata all'attenzione del Vescovo di Tempio-Ampurias, Ordinario dell'accusato, affinché proceda agli accertamenti del caso nelle forme previste dall'ordinamento canonico, a partire dalla presentazione di una autodenuncia da parte del medesimo Manca. In quella sede, il reo si auto accusa di un *«fattaccio avvenuto trent'anni fa»*, scaturito da *«un affetto (che), piano piano, si era trasformato in una passione travolgente, in un amore malato di cui ero pienamente consapevole, ma non potevo fare a meno di te»*, per il quale *«al di là delle patrie galere c'è il carcere della coscienza, con la quale faccio continuamente i conti: questa mi ha punito, insieme alle tante malattie e interventi che ho subito in questi anni... segno di una somatizzazione, ne sono più che convinto, insieme all'insonnia che, bene che vada, mi fa riposare al massimo quattro ore per notte. Ho accettato e accetto tutto ciò con pazienza, quasi un conto da pagare»* (p. 7-8).

Nel primo scambio di messaggi, intercorso tra i due sacerdoti il 12 dicembre 2021, così scrive don Contini: *«quando sei venuto in Seminario io avevo appena 14 anni e mi fidavo*

*ciecamente di qualsiasi frate, ma tu hai usato quella mia fiducia per abusare di me. Sono passati tanti anni ma non ho dimenticato nessuna di quelle inaudite violenze. Il mio silenzio fino ad oggi non è stato frutto della paura e neppure per la vergogna di quanto subito. Il mio silenzio è sempre stato motivato dal desiderio di evitare una tale sofferenza a mamma che sarebbe morta di dolore nel sapere ciò che accadde in quei miei primi anni di seminario. Ora mamma è in Dio e conosce tutta la verità, purtroppo anche quella di quegli anni... sarebbe giusto prendere atto del crimine che hai commesso e fare una serissima riflessione circa il ministero che ancora vivi e che hai irrimediabilmente segnato con il male che hai fatto quell'innocente bambino che ti era affidato» (p.27). La risposta di don Manca non smentisce né controbatte ad alcuna delle accuse mossegli, anzi le avvalora: «ti ho già chiesto perdono a suo tempo e so cosa vuol dire perché credo di averti anche detto di essere passato per la stessa esperienza. Non ho altro da aggiungere... posso solo assicurarti che, grazie a Dio, certe cose non si sono ripetute e che ne pago continuamente il fio. Ciao» (p.28). Gli elementi presenti in questo testo configurano un'accusa precisa e circostanziata, relativa a gravi violenze avvenute in età infantile, a cui corrisponde una sostanziale ammissione di responsabilità. Come rilevato in seno al Collegio, le risultanze di questa fase iniziale del procedimento assumono uno specifico rilievo probatorio, in quanto consentono di apprezzare in modo diretto e non mediato l'atteggiamento dell'accusato, colto in un momento antecedente alla strutturazione della linea difensiva e, pertanto, non ancora influenzato da successive rielaborazioni o esigenze giustificative.*

Nel prosieguo dell'interlocuzione via Whats pp, la parte lesa manifesta un netto sdegno nei confronti dell'atteggiamento dell'accusato, ritenuto riduttivo nella misura in cui lascia intendere che non vi sia altro da aggiungere; in tale contesto, egli precisa ulteriormente i termini dell'accusa, qualificando i fatti come un crimine di particolare gravità. Sottolinea, inoltre, che l'accusato era pienamente consapevole della fragilità del Contini, legata anche alla sofferenza per l'assenza della figura paterna, e che tale condizione sarebbe stata strumentalizzata con intento manipolatorio (*avevi il coraggio di farti chiamare "padre"*), costringendolo a convivere per anni con il proprio abusante pur di proseguire il cammino vocazionale intrapreso. Evidenzia altresì che, di fronte a tentativi di resistenza al perpetrarsi degli abusi, egli veniva umiliato e svilito, e conclude osservando che l'analoga esperienza personale di sofferenza riferita dall'accusato non può in alcun modo giustificare o legittimare le condotte poste in essere, *«anzi aggrava la posizione, perché eri ancora più cosciente di quello che mi facevi provare. In questo però, con non poco orgoglio, voglio dirti che in 48 anni di vita in 21 anni di sacerdozio non ho mai neanche solamente pensato di fare ad un piccolo ad una piccola, ad un giovane ad una giovane quello che tu hai fatto a me. Questo prova semplicemente che essere stato una vittima non fa automaticamente diventare un carnefice. Tu lo sei stato non perché eri debole a causa del male che altri ti avrebbero fatto, ma solo per una tua lucida e scellerata scelta. Avevi un bambino davanti, un essere privo di difese e ti eccitava abusare della tua posizione per fare cose di cui dovresti solo e sempre vergognarti»* (p. 29). In tale lucida ricostruzione, il Contini ribadisce le gravi condotte abusive poste in essere nei suoi confronti quando era ancora in età

infantile, evidenziando come esse risultino ulteriormente aggravate dalla consapevolezza, attribuita all'accusato, della sua condizione di vulnerabilità, non ch  dagli atteggiamenti umilianti che sarebbero stati adottati a fronte dei suoi tentativi di sottrarsi. La risposta del Manca  , ancora una volta, una piena ammissione di responsabilit , perch  non tace nessuno dei passaggi enucleati dalla vittima non ne riduce la portata, non ne circoscrive l'ambito: *«sono tutte cose sulle quali ho pensato miliardi di volte, cercando di emendare il pi  possibile. Questo non mi scusa assolutamente ne volevo assolutamente minimizzare se   questa l'impressione che ti ho dato»* (p.30). E nei messaggi subito seguenti: *«Speravo solo mi avessi perdonato. Il peso lo porto, ho chiesto aiuto e lo scompenso che mi porto   il mio compagno quotidiano. A volte ho speranza, altre mi dispero rasentando anche scelte orrende, poi dico a Dio di aiutarmi a fare almeno un po' di bene alle persone che incontro»*; *«anche il ministero avrei abbandonato, ma chi mi ha seguito mi ha detto di non farlo e mi ha detto cosa fare»*; *«ti chiedo solo di perdonarmi»* (p. 31).

Dagli atti di causa risulta pertanto chiaramente che i suddetti abusi furono commessi, cos  come   facile rilevare dal *votum* redatto dall'allora Ordinario di Tempio Ampurias, Mons. Sanguinetti, e inviato alla Congregazione, il quale, a conclusione dell'indagine previa, cos  scrive: *«nel merito del Delitto acclarato (...) autore e vittima sono concordi, - pur con maggiori dettagli, precisazioni ed esposizione emotiva della vittima rispetto all'autore - nell'acclarare la veridicit  dei fatti che nella fattispecie si configurano come incontestabile abuso su minore»*; al punto 3 sub a: *«circa il delitto di abuso sessuale su minore da parte dell'allora padre Emanuele (civ.Valerio) Manca nei confronti dell'allora seminarista Marco Contini, in quel tempo 16-17 enne, avvenuto negli anni 1990-92 risulta acclarato dalla testimonianza di entrambi»* (p. 47); e al punto 5 *«sussistente la confessione dell'autore, di fatto sarebbe stata inutile l'indagine previa volta ad acclarare l'attendibilit  della notizia criminis... il delitto in oggetto si configura come abuso sessuale grave e continuato su minore nell'arco di alcuni anni»* (p. 49-50).

### **13. – Qualificazione giuridica dell'et  della persona offesa**

Ci si deve allora interrogare su come, a fronte della sussistenza del delitto, tale elemento sia stato derubricato, cos  come si legge nella Riservata della Congregazione per la Dottrina della Fede prot. n. 112/2022-88301 del 22 marzo 2022: *«gli eventuali atti peccaminosi compiuti dall'accusato non costituiscono delitto canonico»* (p. 53). La ragione   da individuarsi in una grossolana imprecisione contenuta nel primo memoriale della parte lesa, la quale ha collocato gli episodi abusivi di maggiore gravit  nel periodo in cui il Manca era gi  divenuto rettore, inducendo cos  a ritenere che tali condotte si fossero verificate esclusivamente a partire da quel momento e determinando, conseguentemente, un equivoco nella ricostruzione cronologica dei fatti. Una diligente disamina della dichiarazione scritta del Contini – e, a fortiori, una sua audizione nell'ambito dell'indagine previa, omissione che ne ha pregiudicato irrimediabilmente l'accuratezza – avrebbero agevolmente consentito di superare le apparenti incongruenze, alla luce di quanto gi  chiaramente desumibile dal

tessuto narrativo delle dichiarazioni rese dalla parte lesa.

Infatti, nella narrazione si legge: *«all’inizio del mio terzo anno di Seminario, il Primo del Rettorato di Emanuele Manca, iniziai a sentire da lui parole che non comprendevo. Ricordo che proprio i primi giorni di seminario mi disse che pubblicamente non avrebbe mai potuto essermi troppo favorevole perché il sentimento che lo legava a me non doveva essere conosciuto dagli altri. Di fronte a quelle parole pensai semplicemente che fosse giusto non fare parti a nessuno e che magari il rettore sentisse un affetto “paterno” per me e che questo non doveva influire sugli equilibri della comunità. In realtà solo dopo ho compreso la criminale strategia di Emanuele Manca che in pubblico si mostrava sempre un po’ critico e distaccato da me in modo tale che nessuno potesse minimamente sospettare ciò che mi faceva subire quando venivo chiamato nel suo ufficio e quando capitava di incontrarlo da solo»* (p. 22). Contini dà atto che all’inizio del terzo anno, i primi giorni di seminario, esisteva già un rapporto “tossico” con Manca e che quest’ultimo avrebbe consapevolmente preordinato una modalità relazionale funzionale a reiterare le condotte illecite, sulla scorta di dinamiche e prassi già sperimentate, da consumare senza suscitare sospetti nell’ambiente circostante alla luce del nuovo ruolo da lui ricoperto. L’effettiva veridicità degli intenti attribuiti all’allora rettore non assume, in questa sede, carattere dirimente; rileva piuttosto che tale ricostruzione presupponga logicamente l’esistenza di condotte inappropriate antecedenti, per le quali si ipotizzi l’elaborazione di una strategia finalizzata alla loro reiterazione. Pertanto, nell’attribuire una tale intenzionalità al Manca, Contini sta facendo riferimento ad una pregressa dinamica disfunzionale già determinatasi.

A conforto di tale ricostruzione depone, con particolare evidenza, la descrizione delle conseguenze che le attenzioni inappropriate del Manca avrebbero prodotto nel Contini: il crollo psicofisico verificatosi nell’autunno del 1988 – circostanza riconosciuta dallo stesso accusato – costituisce un indice significativo del disagio vissuto dalla persona offesa, appunto da costringerlo ad abbandonare gli studi per quell’anno. Come sottolinea il **teste 01 [il nome rientra tra gli OMISSIS]**, entrato insieme al Contini in seminario e iscritto nel medesimo liceo: *«posto che il primo anno era andato bene, l’insorgere dei suoi problemi di salute non ritengo sia legato a qualcosa che avesse attinenza con la scuola»* (p.1246/7). L’elemento che tuttavia corrobora in maniera incontrovertibile la cronologia dello svolgimento dei fatti è quello descritto dallo stesso Contini nel memoriale affetto da imprecisione: *«in quegli anni della mia adolescenza trovai la forza per andare avanti nella preghiera e in alcuni stimoli della vita quotidiana. Ricordo in particolare un fatto della fine del mese di febbraio del 1989. Stavamo guardando il festival di Sanremo in televisione quando sentii le parole della canzone che quell’anno avrebbe vinto, era il brano intitolato “Ti lascerò”, cantato da Fausto Leali e Anna Oxa. Quest’ultima cantava una parte della canzone in cui diceva: “E quando avrai davanti agli occhi altri due occhi da guardare, il mio silenzio lo sentirai gridare”. Quando sentii queste parole piansi perché il mio silenzio era anche fisico, ma in cuor mio ero certo che prima o poi il Signore mi avrebbe dato la forza di gridare e liberarmi da tanto male. Posso dire che questa speranza è stata la forza che mi ha tenuto in vita e non mi ha fatto soccombere del tutto anche di fronte al ripetersi*

*di quelle violenze orribili»* (p.24). Appare evidente, alla luce del riferimento alla canzone soprarichiamata, pubblicata nel febbraio 1989 – epoca in cui il giovane Marco Contini non aveva ancora compiuto sedici anni – che le condotte abusive non ebbero inizio nel periodo successivo alla nomina del Manca a rettore, avvenuta nell'estate dello stesso anno, ma risultano collocabili in un momento anteriore, diversamente il riferimento al motivo musicale non avrebbe alcun nesso logico. Il tentativo di riscatto supportato dalla melodia sopra citata è altresì la riprova che fin dal febbraio 1989 l'abusato aveva preso atto della necessità di sottrarsi agli abusi subiti. Il medesimo dato, oltre che riferito da due testi (p. 1247/7; 1250/7) risulta infine attestato dalla deposizione resa dall'accusato in sede di investigazione previa: *«Marco si ammalò all'età di 15 anni circa, una sorta di catalessi, nella quale entrava con dei segnali stranissimi, quasi psicologicamente illeggibili... continuamente ascoltava solo un pezzo di una canzone di allora, riavvolgendo il nastro, che diceva "il mio silenzio lo sentirai gridare" (p. 35).*

Volendo procedere a un'analisi eziologica delle espressioni imprecise utilizzate dal Contini, si osserva che il riferimento al "rettore" e allo "studio del rettore" appare riconducibile al fatto che quella era la stanza che il Manca utilizzava per i colloqui già quando ricopriva l'ufficio di padre spirituale; inoltre, risulta comprensibile l'impiego di tale denominazione in ragione dell'incarico che e gli ha esercitato per un periodo più lungo e con il quale era abitualmente identificato. Come inoltre chiarisce lo stesso Contini nella sua deposizione: *«volevo appunto intendere non che gli episodi descritti fossero cominciati nel 1989, ma che con la nomina del Manca a rettore a partire da quell'anno assumessero una gravità ulteriore in ragione del nuovo ufficio ricoperto e che quindi fossero l'ennesima dimostrazione che le condotte incriminate non solo non cessavano, ma che questo ruolo le rendesse ancora più agghiaccianti. Ad ulteriore dimostrazione di ciò mi turbò la frase del Manca, ormai rettore, quando mi disse che pubblicamente mi avrebbe dovuto trattare peggio degli altri seminaristi per evitare che sapessero cosa c'era tra noi. In questo stesso identico senso vanno interpretate anche le mie parole nella primissima relazione consegnata a Mons. Carboni, riferendomi a quelle prime settimane del terzo anno di seminario, "ricordo come se fosse oggi la prima volta che subii quelle violenze"; non mi riferivo infatti ad una prima volta in assoluto ma il contesto di riferimento era collegato al peso che volevo dare alla situazione venutasi a creare con la nuova nomina a rettore di padre Manca, che io in quel momento ormai associavo alla figura del vecchio rettore, padre Simbula, il quale era da tutti noi considerato paterno, anzi come un nonno. Mi illudevo, infatti, che il nuovo ufficio ricoperto da Manca comportasse un cambiamento e che dunque lui non avrebbe più abusato di me né i modi sopradescritti. Mi accorsi ben presto che la mia illusione era vana»(p.1220).*

Non può, da ultimo, essere trascurato che il primo memoriale della parte lesa risulta essere stato redatto in un tempo estremamente ristretto, nell'arco di soli due giorni e in forma sbrigativa, all'interno di un contesto di intenso coinvolgimento emotivo, atteso che per la prima volta l'abusato si trovava a dover riportare alla luce fatti sino ad allora rimasti confinati nella sola memoria della parte lesa, la quale non aveva mai concretamente

contemplato la possibilità di doverli rendere pubblici o anche soltanto di doverli verbalizzare e raccontare ad altri. A ciò si aggiunga la mancanza di consapevolezza circa il rilievo probatorio che tale scritto avrebbe assunto quale unico contributo all'indagine previa: «*Mons. Carboni mi disse se volevo scrivere un memorandum circa gli accadimenti riguardanti la vicenda con padre Manca che lui avrebbe poi allegato ai documenti da mandare a S.E. mons. Sanguinetti, al tempo Vescovo di Tempio - Ampurias. Francamente non ero a conoscenza della procedura che sarebbe stata seguita e pensavo che da lì a poco si sarebbe celebrato un processo e non un'indagine previa*» (p. 1214). Tali circostanze appaiono idonee a spiegare le imprecisioni riscontrate nella prima ricostruzione dei fatti, senza intaccarne la sostanziale attendibilità.

Alla luce degli elementi sopra esaminati, deve ritenersi che l'imprecisione cronologica contenuta nel primo memoriale della parte lesa non incida sulla complessiva linearità della ricostruzione fornita, masi configuri piuttosto come una ambiguità espressiva, agevolmente superabile mediante una lettura sistematica degli atti. Invero, la concordanza sostanziale delle dichiarazioni delle parti circa la sussistenza degli abusi, già riconosciuta in sede di indagine previa, la struttura logica della narrazione del Contini – che presuppone necessariamente una dinamica abusiva antecedente alla nomina a rettore – nonché i riscontri oggettivi relativi alle conseguenze psicofisiche manifestatesi già nell'autunno del 1988 e al riferimento temporale al brano musicale del febbraio 1989, confermato altresì dalle dichiarazioni dello stesso accusato, consentono di collocare l'inizio delle condotte abusive in epoca anteriore al settembre 1989, momento dal quale il Manca ricopre l'incarico di rettore. Deve, pertanto, essere disattesa la prospettazione difensiva secondo cui la vittima avrebbe adattato la propria narrazione in senso strumentale; risulta, invece, che il Contini si sia limitato a fornire successive precisazioni, rese possibili dalle sedi procedurali a ciò deputate, in coerenza con un impianto narrativo che, per le ragioni ampiamente esposte, consente di escludere la sussistenza di un simile intento manipolativo.

#### ***14. – Natura, reiterazione e gravità delle condotte abusive***

Quanto alla consistenza delle condotte abusive ascritte al reo, dagli atti di causa emerge con chiarezza un quadro unitario e convergente che consente di qualificarle come gravi e protratte nel tempo, già accertate in sede di indagine previa come abuso sessuale continuato su minore nell'arco di più anni (p.49-50). In particolare, le dichiarazioni della persona offesa, lette in modo sistematico e alla luce dei riscontri offerti dallo stesso accusato, evidenziano una dinamica relazionale caratterizzata da una progressiva intensificazione delle condotte, le quali, inizialmente connotate da forme di indebita familiarità e contatto inappropriato, evolvono in comportamenti sempre più invasivi e lesivi della sfera personale e della libertà del minore. Tale progressione si colloca coerentemente nel contesto di una relazione asimmetrica, segnata dall'autorità esercitata dal reo e dalla condizione di vulnerabilità della vittima, e trova ulteriore conferma sia nella reiterazione nel tempo degli episodi, sia nelle conseguenze psicofisiche descritte dalla parte lesa. Ne risulta, pertanto, un comportamento

non episodico né occasionale, bensì strutturato e persistente, connotato da una crescente gravità oggettiva e soggettiva, tale da integrare pienamente gli estremi del delitto contestato.

Così si legge nella deposizione della vittima: *«dal settembre 1987 al febbraio 1988 gli incontri di direzione spirituale che si svolgevano nel suo studio non hanno registrato alcuna anomalia, se non una crescente affettuosità da parte di padre Manca, arrivata con il farmi sedere sul suo grembo. Al marzo del 1988 i gesti affettuosi di padre Manca iniziarono a diventare più morbosi, inizialmente si trattava di abbracci più intensi e baci sulla guancia, che finivano sempre più spesso quasi a sfiorare la mia bocca, sebbene io al tempo ingenuamente ritenessi si trattasse solo di un fatto accidentale... A settembre del 1988, entrando io al secondo anno di formazione, mi sono trovato davanti ad un nuovo assetto dei formatori: padre Cirina era stato mandato ad Alghero e al suo posto padre Manca fu trasferito in pianta stabile presso il Collegio San Francesco di Oristano, dove io abitavo... La sua camera continuava ad essere la stessa al terzo piano, in cui ci riceveva l'anno precedente. Tuttavia, quando era assente il rettore, padre Manca occupava l'ufficio cosiddetto "del rettore", in prossimità della nostra sala studio per poter meglio vigilare su di noi studenti... All'inizio di questo secondo anno, dal settembre 1988, quelli che potevano essere dubbi sempre più insistenti sulle intenzioni di padre Manca non lasciavano più spazio all'immaginazione. Ricordo che, al termine degli incontri di direzione spirituale, a differenza dell'anno precedente in cui si limitava a tenermi sulle sue gambe, si avvicinava a me mentre ero in procinto di uscire dalla stanza e, ansimante, mi baciava in bocca anche con la lingua, che io percepivo come un pezzo di legno che cercava di aprire la mia bocca e che sapeva di fumo. Nel frattempo provava anche a strusciarsi su di me, io ne avvertivo l'eccitazione, sebbene inizialmente io pensassi, ingenuamente, che si trattasse del cordone dell'abito o di un aspersione che aveva in tasca. In quelle occasioni provava anche a spingermi verso il muro approfittando del fatto che fossimo in piedi per uscire. Rispetto a quanto avveniva precedentemente mi colpiva il fatto che fosse in affanno, condizione che non riuscivo a giustificare, posto che fino a qualche momento prima eravamo seduti. Gli atti compiuti quando eravamo in piedi avevano una violenza evidente rispetto alle effusioni precedenti»* (p.1218-1219). Sotto il profilo oggettivo, emerge una sequenza di atti, pur prendendo le mosse da iniziali manifestazioni di indebita affettività, si evolvono rapidamente in comportamenti inequivocabilmente connotati in senso sessuale. Tali atti, lungi dall'essere isolati, si inseriscono in una reiterazione sistematica che ne rafforza la portata offensiva e ne evidenzia la natura continuata. La progressione criminosa si manifesta sia sotto il profilo qualitativo, per l'intensificazione della violenza e della invasività degli atti, sia sotto il profilo quantitativo per l'aumento della frequenza degli episodi, *«in questo autunno del 1988 cominciai a somatizzare gravemente queste problematiche: febbri persistenti, mutismo selettivo, catalessi, inappetenza... Tutto ciò si è riverberato sul mio andamento scolastico... A partir da questi abusi non solo il mio rendimento calò drasticamente, ma fui praticamente impossibilitato per gran parte dell'anno a frequentare le lezioni e fui costretto a ritirarmi in quanto non ero classificabile. Nonostante l'aggravarsi delle mie condizioni di salute e del mio rendimento scolastico,*

*padre Manca non solo non desistette dalla sua condotta abusante ma la perpetrò ulteriormente fino all'anno successivo quando dal settembre 1989 divenne rettore... Gli abusi di padre Manca iniziano a diventare più consistenti dal punto di vista fisico e di violenza dal settembre 1988 fino al maggio 1989, mentre aumentano significativamente di numero dopo la sua nomina a rettore dal settembre 1989 fino al febbraio 1990, quando io trovo il modo per sottrarmi definitivamente a queste violenze» (p. 1219-1220). Sotto il profilo soggettivo, la progressione delle condotte, la loro ripetizione e la modalità esecutiva dimostrano la piena consapevolezza e la volontà del reo, nonché la presenza di un disegno unitario orientato alla reiterazione degli abusi, reso possibile anche dalla consapevole strumentalizzazione della condizione di fragilità della vittima. La condotta si rivela pertanto non occasionale ma strutturata, connotata da un progressivo consolidamento della soggezione della vittima e da una sempre maggiore invasività degli atti. Particolarmente rilevante, ai fini della qualificazione giuridica, il contesto relazionale in cui tali condotte si inseriscono: esse inizialmente si svolgono nell'ambito della direzione spirituale, in presenza di una marcata asimmetria tra le parti, nella quale il reo si avvale della propria posizione di autorità e del rapporto fiduciario instaurato con il minore per porre in essere e reiterare gli abusi, anche mediante modalità idonee a evitarne l'emersione.*

Particolare rilevanza assume la modalità con cui il reo reagiva ai tentativi di rifiuto opposti dalla vittima, poiché tale comportamento si inserisce a pieno titolo nella dinamica abusiva, contribuendo a consolidarne gli effetti manipolatori. Dalla ricostruzione dei fatti emerge che, a fronte delle resistenze dell'abusato, il reo poneva in essere condotte denigratorie e svalutanti, consistenti in offese personali – quali il deriderlo per l'aspetto fisico, arrivando a insultarlo per avere i denti gialli – e nell'affermazione che egli non fosse degno del suo affetto, così da minarne progressivamente l'autostima. A tali atteggiamenti si accompagnava un uso strumentale del senso di colpa, finalizzato a indurre nella vittima una percezione distorta della relazione e a farle assumere, almeno in parte, una indebita corresponsabilità per il malessere e il disagio che i suoi tentativi di rifiuto avrebbero provocato.

A tale proposito si legge nella deposizione del Contini: *«tengo a precisare che di fronte alle mie opposizioni Manca reagiva insultandomi, dicendomi che ero brutto, sporco, che non meritavo di essere voluto bene da nessuno, con i denti gialli. Quando invece riusciva nel suo intento perverso, terminato l'abuso, vedendomi annichilito, iniziava a piagnucolare, in preda ad un probabile senso di colpa, giustificandosi con il racconto che a sua volta lui stesso avrebbe subito violenza negli anni del suo seminario con i Conventuali nella medesima casa. A questo seguivano lunghi periodi di silenzio nei quali non predicava, non incontrava nessuno, e stava a mensa senza rivolgere la parola ad alcuno. Di fronte a queste chiusure noi seminaristi di volta in volta decidevamo di intervenire incontrandolo singolarmente per aiutarlo a sbloccarsi. Ricordo che quando venivo delegato dai miei ignari compagni ad assumere questo ruolo per cercare di sbloccarlo, la maggior parte delle volte optavo per una lettera pur di evitare di incontrarlo personalmente cosciente dei rischi che correvo» (p. 1220/4).*

Non meno significativa appare la strategia relazionale adottata dal reo successivamente alla consumazione delle violenze, ampiamente attestata in atti. Il Manca, alternando i comportamenti denigratori a prolungati periodi di chiusura e isolamento – durante i quali si sottraeva alla vita comunitaria, evitava ogni forma di comunicazione, si asteneva dalla predicazione e si rendeva assente anche nei momenti di ricreazione – contribuiva a creare un clima di tensione e destabilizzazione emotiva. Tali condotte, lungi dall'essere marginali, erano volte ad indurre nella vittima una percezione distorta della relazione, nella quale l'abusato veniva progressivamente portato a ritenersi, almeno in parte, responsabile del malessere dell'abusante. Tutto ciò risultava funzionale a indebolire le resistenze della persona offesa, generando in essa sentimenti di colpa, confusione e obbligo morale, favorendo così le condizioni per la reiterazione delle condotte abusive in un contesto di crescente soggezione psicologica. A conferma del progressivo aggravarsi delle condizioni di sopraffazione, abbandono e isolamento deve essere letto l'episodio di maggiore rilevanza sul piano esistenziale, vale a dire il tentativo di suicidio del Contini, allora sedicenne, maturato all'esito di un processo interiore consapevole e concretizzatosi in specifiche iniziative propedeutiche ad un avvelenamento mediante ingestione di farmaci, fortunatamente non arrivato alla sua esecuzione finale (p. 1221/5).

#### ***15. – Corredo testimoniale***

Le deposizioni raccolte nel presente giudizio non si collocano tutte sul medesimo piano quanto alla prossimità dei singoli testi ai fatti oggetto di causa, al grado di immediatezza della rispettiva conoscenza e agli aspetti della vicenda sui quali ciascuno è concretamente in condizione di riferire. Tale eterogeneità, tuttavia, non si traduce in una frammentazione del quadro probatorio. Al contrario, pur nella diversità delle prospettive, del contenuto delle singole deposizioni e della natura della conoscenza da ciascuno maturata, emerge una profonda coerenza di fondo, giacché nessun contributo dichiarativo introduce elementi di reale contraddittorietà rispetto alla complessiva ricostruzione della vicenda, mentre ciascuno concorre, secondo la propria peculiare angolazione, a illuminarne profili differenti. Per questa ragione, l'analisi dei singoli apporti testimoniali ha talora reso opportuno esplicitare, nel contesto della relativa trattazione, ulteriori elementi fattuali o documentali della vicenda che, pur non previamente illustrati nella ricostruzione generale, risultano direttamente pertinenti alle questioni sollevate dalle rispettive deposizioni e utili a una più completa comprensione del quadro probatorio.

Alcuni testi offrono soprattutto elementi di contesto, utili a delineare l'ambiente relazionale e formativo nel quale i fatti si collocano, nonché significativi riscontri esterni circa la plausibilità cronologica, fattuale e logistica della narrazione della parte lesa. Altri riferiscono invece episodi personalmente vissuti o direttamente conosciuti, dai quali emergono modalità relazionali improprie o comunque eccedenti i confini educativi propri del ruolo rivestito dal reo; in taluni casi, si tratta di esperienze direttamente subite che, pur con diversa consistenza e gravità, presentano significativi punti di contatto con quanto

narrato dalla parte lesa, offrendo così ulteriori elementi di convergenza in ordine alle concrete forme di approccio adottate dal reo con alcuni seminaristi. Né mancano contributi testimoniali introdotti con finalità dichiaratamente a favore della difesa che, tuttavia, lungi dal prospettare una reale ricostruzione alternativa incompatibile con il quadro emerso, finiscono piuttosto per confermarne, sia pure indirettamente o attraverso chiavi interpretative differenti, alcuni snodi essenziali.

Una considerazione specifica meritano, infine, le deposizioni rese da Mons. Roberto Carboni e da Mons. Paolo Atzei, non soltanto per l'autorevolezza propria del ministero episcopale da entrambi rivestito, ma anche per la qualità della loro conoscenza personale dei protagonisti della vicenda. Mons. Carboni, legato da un rapporto personale tanto con la parte lesa quanto con l'accusato, assume un rilievo del tutto particolare, poiché entrambe le parti si rivolgono a lui nelle primissime fasi della vicenda, sia pure per finalità profondamente differenti: Contini per rappresentargli quanto accaduto con il primo scambio di messaggi e ricevere indicazioni circa il comportamento da tenere nei confronti del Manca, attenendosi poi alle istruzioni ricevute; quest'ultimo, invece, dopo essere stato raggiunto dalla vittima e in un momento anteriore a qualsiasi emersione pubblica dei fatti, nel tentativo di un confronto diretto. Mons. Atzei, Provinciale all'epoca dei fatti, si colloca su un piano diverso, in quanto testimone diretto di condotte da lui stesso percepite come incompatibili con l'ordinario rapporto educativo tra il reo e la parte lesa.

#### **TESTE 01 [il nome e alcuni dati rientrano tra gli OMISSIS]**

TESTE 01 fa il proprio ingresso nel seminario minore dei Frati Minori Conventuali di Oristano nello stesso anno di Marco Contini, nel 1987, percorrendo con lui una parte significativa del cammino formativo e conservando nel tempo un rapporto di particolare prossimità personale con la parte lesa.

Il teste ha dichiarato con chiarezza di non avere mai personalmente osservato, nei momenti di ordinaria vita comunitaria, comportamenti del Manca tali da destare in lui allarme o sospetto circa condotte inappropriate nei confronti proprio degli altri compagni: *«la comunicazione affettiva di padre Emanuele utilizzava un registro fisico, al quale però noi eravamo abituati in quanto in diversi momenti della vita di Seminario la dimensione fisica faceva parte del modo di comunicare che avevamo tra di noi»* (p.1246/5). Si tratta di un dato che contribuisce ad accrescere l'affidabilità complessiva della deposizione, sottraendola a ogni impressione di aprioristica adesione alla prospettazione accusatoria.

Ciò nondimeno, il contributo del teste assume particolare consistenza sotto altri profili. Egli evidenzia anzitutto un significativo mutamento comportamentale del Manca, inizialmente percepito come figura gioviale, presente, attenta e capace di suscitare fiducia, ma successivamente caratterizzato da atteggiamenti di improvvisa chiusura, isolamento e persistente silenzio, tali da generare diffusa preoccupazione all'interno della comunità seminariale. Emblematicamente, egli riferisce che *«ci sono stati dei fenomeni che mi hanno*

*disorientato e dei quali non sono mai riuscito a dare una piena spiegazione. Capitava che si chiudesse in lunghi periodi di silenzio, che duravano per diversi giorni. Per giornate intere si ritirava in camera sua, partecipava unicamente ai momenti comunitari con la sua sola presenza, ma non rendendosi partecipe di ciò che effettivamente si stava svolgendo... questo suo comportamento ingenerava in tutti noi una certa preoccupazione, anche perché qualsiasi tentativo di interloquire con lui si rivelava vano. C'erano allora una sorta di incaricati, prevalentemente eravamo proprio io e Paolo, che avevamo il compito di provare a parlarci, di provare a tirarlo fuori da questa chiusura nella quale lui si ritirava» (p. 1245/4).*

Ancor più significativo appare il contributo offerto circa le condizioni psicofisiche nelle quali versava Marco Contini proprio negli anni 1988–1990, vale a dire nel medesimo arco temporale che la parte lesa individua quale fase di più intensa sofferenza. Il teste descrive un quadro di grave alterazione personale, fatto di stati di assenza, isolamento, incapacità di relazionarsi normalmente, rifiuto della comunicazione verbale, ricorso alla scrittura e generale compromissione della vita quotidiana, osservando come *«certamente non si è trattato di un periodo breve»* (p. 1247/7). Eloquente il fatto che TESTE 01 escluda espressamente che tale condizione potesse essere ragionevolmente ricondotta a difficoltà scolastiche, rilevando come il primo anno di studi si fosse svolto regolarmente e come l'insorgenza del grave malessere si collocasse solo successivamente, in assenza di una spiegazione apparente. Ne deriva un significativo riscontro esterno alla narrazione della parte lesa, nella misura in cui conferma che un profondo sconvolgimento psicofisico effettivamente si manifestò in quel preciso periodo e in forme percepibili anche all'interno della comunità, nel disinteresse o impreparazione dei superiori: *«I nostri superiori, pur consapevoli di ciò che stavava vivendo Paolo, non hanno intrapreso alcuna azione per provare ad aiutarlo, era come se nessuno si occupasse concretamente di lui»* (p. 1246/6).

Non meno rilevante è, inoltre, quanto emerge circa l'assetto concreto e le modalità di utilizzo degli ambienti richiamati dalla persona offesa. Il teste chiarisce infatti che lo studio del rettore – luogo nel quale la parte lesa colloca taluni episodi – non costituiva un ambiente rigidamente riservato all'esercizio dell'ufficio di rettore, ma una stanza utilizzata anche da altri formatori, compreso il Manca, e questo anteriormente alla sua stessa nomina a rettore (idem). Tale circostanza, pur non assumendo autonoma portata dimostrativa, non contraddice la plausibilità logistica della ricostruzione offerta dalla persona offesa.

Infine, merita di essere segnalato che il rapporto fiduciario tra il teste e il Manca si estendeva anche al foro spirituale. TESTE 01 dichiara infatti: *«Come ho già detto, avevo un rapporto di direzione spirituale con padre Manca nel periodo della mia permanenza in seminario e questo rapporto non è cambiato una volta che lui è diventato Rettore»* (p. 1246/6). Circostanza che contribuisce a delineare il particolare ascendente educativo e personale che il Manca era concretamente in grado di esercitare sui giovani seminaristi. Assume, a questo riguardo, particolare rilievo quanto emerge dalla lettera del 24 ottobre 1992 indirizzata da Mons. Atzei allo stesso Manca e al vice rettore padre Deledda, avente

ad oggetto la relazione conclusiva della visita canonica, nella quale si legge: *«Il vostro ruolo di formatori deve essere chiaramente distinto da quello di confessori direttori spirituali, per tutti i sapienti motivi canonici o quasi canonici che conoscete e che portano a quell'interiore libertà, indispensabile per interventi sereni sulla vita dei ragazzi e a tutela della loro intimità. Una cosa è che essi vi aprono la loro coscienza o parte della loro intimità, per un'appropriata lettura, altro è che voi abbiate il “diritto” sul loro foro per farlo! Vedo che con il nuovo anno, ciascun ragazzo abbia il suo direttore spirituale e specifico confessore»* (p. 840).

Si tratta di un richiamo di particolare significato, poiché documenta come, in epoca coeva ai fatti, fosse chiaramente avvertita l'esigenza di presidiare con rigore il confine tra autorità formativa e accesso al foro interno dei seminaristi, proprio a tutela della loro libertà interiore. In questo quadro, la persistenza del rapporto di direzione spirituale riferita da TESTE 01 anche dopo la nomina del Manca a Rettore introduce un elemento che non appare immediatamente conciliabile con l'assetto che il Provinciale dichiarava di voler formalmente assicurare.

#### **TESTE 02 [il nome e alcuni dati rientrano tra gli OMISSIS]**

In termini sostanzialmente convergenti si colloca anche la deposizione di TESTE 02, il quale fa il suo ingresso nel seminario minore dei Frati Minori Conventuali di Oristano nel 1987, pur in una posizione peculiare rispetto agli altri seminaristi, [OMISSIS] essendo pertanto considerato una vocazione adulta. *«Padre Emanuele è diventato rettore e l'ultimo anno della mia permanenza in seminario, vale a dire nel 1989-90. Precedentemente era stato padre spirituale anche se io non mi sono avvalso del suo servizio. Mi pare di ricordare che provenisse dalla comunità di Alghero e, prima di diventare rettore, frequentava la nostra comunità con una cadenza saltuaria ma programmata»* (p.1250/3). Lo stesso teste chiarisce, non senza rilievo, che *«data la differenza di età non vivo molte delle attività insieme ai miei compagni, ma solo alcune, prevalentemente attinenti alle mansioni comuni»* (p. 1249/2). Tale circostanza consente di contestualizzare adeguatamente la sua dichiarazione di non avere mai osservato nel Manca *«atteggiamenti, comportamenti, o modi di relazionarsi ai miei compagni non consoni al ruolo che rivestiva»* (idem).

Ciò nondimeno, anche tale deposizione offre elementi di convergenza sotto altri profili. TESTE 02 descrive infatti il Manca come figura *«chiusa, riservata, introversa, a tratti scontrosa»* (idem), soggiungendo che questi *«sembrava essere un'altra persona quando si infervorava con i canti religiosi neocatecumenali»* (idem), confermando, sia pure da una diversa angolazione, quei tratti di opacità relazionale e discontinuità comportamentale già emersi in altre testimonianze.

Di particolare interesse appare la conferma offerta circa le condizioni nelle quali versava Marco Contini durante i primi anni di seminario, con il quale *«avevo un ottimo rapporto»* (p. 1249/2). Il teste ricorda infatti la parte lesa come persona *«sofferente, spesso assente»*(idem), almeno nei primi due anni della comune permanenza in seminario e *«mi*

*pareva che cantasse una canzone di Sanremo»*(p.1250/7). Lo stesso colloca, inoltre, le difficoltà scolastiche del Contini proprio in quella medesima fase iniziale del percorso seminariale, ricordando come esse si concentrarono nel periodo della frequenza al liceo classico, mentre successivamente, una volta mutato indirizzo di studi, il suo percorso formativo riprese con piena regolarità sino a divenire, secondo il teste, *«estremamente brillante»*(idem). Anche tale contributo, pur non autonomamente decisivo, si inserisce coerentemente nel quadro già delineato circa l'effettiva esistenza, in quel preciso periodo, di una condizione di sofferenza psicofisica percepibile anche all'esterno.

Convergente risulta, infine, anche quanto riferito in ordine all'assetto concreto e alle modalità di utilizzo degli ambienti interni al seminario. TESTE 02 chiarisce infatti che, già anteriormente alla nomina del Manca a rettore, questi *«utilizzava per ricevere gli studenti la stanza del rettore»* e che, in tali occasioni, *«la porta era tendenzialmente chiusa»* (p.1250/3), diversamente da quanto sostenuto dal reo tanto in sede di indagine previa (cf.p.36) che nella dichiarazione versata in atti (cf.p.79), che ha invece rappresentato quei colloqui come svolti con la porta rigorosamente aperta. Oltre alla divergenza tra le due ricostruzioni, assume qui rilievo il dato fattuale che emerge dalla deposizione, ossia l'effettivo utilizzo di quell'ambiente da parte del Manca già anteriormente alla sua nomina a rettore e la concreta configurazione di tali incontri, elementi che rafforzano, sul piano logistico e ambientale, la plausibilità della ricostruzione offerta dalla parte lesa.

### **TESTE 03 [il nome e alcuni dati rientrano tra gli OMISSIS]**

Nel quadro dell'apparato testimoniale, un primo significativo elemento di riscontro contestuale rispetto alle condotte improprie poste in essere dal reo proviene dalla deposizione resa da TESTE 03, il quale trascorre con la parte lesa un rilevante periodo di permanenza presso il Seminario minore dei Frati Minori Conventuali di Oristano, vivendo direttamente il contesto educativo nel quale il Manca esercitava il proprio ruolo di rettore. Pur non avendo assistito direttamente ai fatti specificamente contestati in danno di Marco Contini, essendo entrato in seminario quando quest'ultimo aveva già superato il sedicesimo anno di età, il contributo del teste presenta una rilevanza probatoria non trascurabile, in quanto fondato sulla descrizione di condotte personalmente osservate e reiteratamente percepite nel quotidiano contesto comunitario.

Emerge, anzitutto, dalla testimonianza l'immagine di Manca quale figura relazionalmente problematica, connotata da atteggiamenti dominanti e manipolativi, riferendo che questi appariva come *«un uomo spavaldo, salace, manipolatore, piccante nel suo modo di esprimere i giudizi e i suoi commenti»* e che *«presumeva di sapere sempre tutto e di essere lui il numero uno»* (p. 1239/4.5). Pur trattandosi, in parte, di valutazioni soggettive del teste, esse trovano però specificazione concreta nella successiva descrizione di condotte direttamente osservate. Ed è proprio sotto questo profilo che la deposizione assume particolare rilievo. TESTE 03 riferisce infatti di avere assistito abitualmente a forme di interazione fisica tra il rettore e alcuni seminaristi che eccedevano manifestamente

i limiti di una fisiologica relazione educativa. Le sue parole risultano, sul punto, particolarmente eloquenti: *«Ho impresse nella mia memoria delle immagini vivide di lui abbracciato ai miei compagni, ai quali rimaneva attaccato e sui quali si strusciava cercando un contatto fisico che non era certo quello di un affetto ordinato»* (idem).

Particolarmente significativo è il fatto che tale percezione non sia il frutto di una rilettura maturata soltanto a distanza di tempo, ma trovi radice nella reazione immediata del teste adolescente, il quale riferisce che *«al tempo ero un quattordicenne e rimanevo frastornato e provavo ribrezzo per certi comportamenti»* (idem). Tale disagio lo portò a mantenere una marcata distanza dal rettore, rispetto alla quale egli descrive una dinamica relazionale differenziata, osservando che la sua indisponibilità a lasciarsi coinvolgere in simili modalità comportamentali si traduceva in una sistematica svalutazione personale, laddove altri ragazzi apparivano destinatari di ben diversa prossimità. Anche qui, le parole del teste appaiono particolarmente chiare: *«di fronte alla mia ritrosia, Padre Manca mi scherniva»* e *«non ero come gli altri con i quali abitualmente si lasciava andare negli atteggiamenti che ho descritto»* (idem). Alcune interpretazioni offerte dal teste circa il significato psicologico di tali condotte appartengono inevitabilmente alla sua elaborazione soggettiva e, come tali, non possono essere automaticamente assunte quali dati oggettivi di prova. Tuttavia, depurate da tali componenti valutative, restano circostanze fattuali direttamente osservate, le quali delineano un modello relazionale caratterizzato da un uso del contatto fisico obiettivamente incompatibile con l'ordinario esercizio di una funzione educativa nei confronti di minori affidati alla responsabilità del rettore.

Di non minore rilievo appare quanto il teste riferisce circa le condizioni psicofisiche nelle quali versava Marco Contini durante la comune esperienza seminariale. TESTE 03 ricorda infatti che questi viveva *«una sorta di crisi, che lo portava ad estraniarsi dal contesto e ad entrare in uno stato catatonico, come se fosse in trans»* (p. 1241/7), aggiungendo di essere rimasto colpito dall'assenza di un adeguato intervento di aiuto. Pur non potendo tale circostanza costituire prova diretta dell'origine di quel disagio, essa si pone nondimeno in significativa convergenza con la narrazione della parte lesa circa il profondo sconvolgimento psicofisico vissuto in quel periodo.

#### **TESTE 04 [il nome e alcuni dati rientrano tra gli OMISSIS]**

La deposizione di TESTE 04, pur riferita a un episodio isolato, presenta una propria rilevanza giuridica, in quanto integra quantomeno una condotta idonea a determinare turbamento e disorientamento nella vittima, nonché a generare un rischio concreto di sviamento circa le corrette dinamiche della formazione. Il teste riferisce, infatti, di un comportamento improvviso e inappropriato posto in essere dal Manca in un momento nel quale i due si trovavano soli, durante un tragitto in automobile verso il seminario, situazione che assicurava al formatore una condizione di particolare prossimità e riservatezza. In tale contesto, il Manca poneva in essere un contatto fisico non giustificato — un colpo sulla coscia — accompagnandolo con l'esplicita domanda *«se praticassi la*

*masturbazione*», del tutto estranea alla situazione e al contesto educativo e spirituale, pertanto percepita dal teste, allora appena quindicenne, come profondamente inopportuna e destabilizzante (p. 1301/2). Tale condotta, lungi dal potersi qualificare come neutra o meramente estemporanea, appare piuttosto riconducibile a una modalità intenzionale di approccio, idonea a cagionare scandalo e danno, a sondare la reazione del minore e a predisporre le condizioni per un avvicinamento graduale, già riscontrato in altri episodi, caratterizzato da una iniziale normalizzazione del contatto e da una progressiva intrusione nella sfera intima della vittima, confermando ulteriormente la coerenza e la sistematicità del *modus operandi* del reo.

Il contributo offerto dal teste non si esaurisce, tuttavia, nell'episodio direttamente vissuto. TESTE 04 tratteggia infatti anche la figura del Manca sotto il profilo relazionale ed educativo, descrivendolo come persona umanamente discontinua, talora chiusa in atteggiamenti di mutismo protratti anche per settimane e scarsamente incline a un ordinario rapporto formativo con i seminaristi. In termini particolarmente significativi, egli riferisce che *«a livello umano padre Emanuele non aveva modi, era incostante nel suo comportamento, talvolta non ci parlava, stava anche qualche settimana chiuso in una sorta di mutismo, periodi nei quali si occupava solo degli aspetti più ordinari della vita quotidiana e non intratteneva alcun dialogo con noi... a livello spirituale invece ci trasmetteva dei contenuti solidi e fondati»* (idem). La deposizione, dunque, non restituisce un ritratto unilateralmente negativo del Manca, ma una figura più complessa, caratterizzata da evidenti criticità sul piano umano e relazionale, cui il teste contrappone però un riconoscimento circa la solidità dei contenuti spirituali trasmessi. Proprio tale assenza di schematismi accusatori accresce l'attendibilità complessiva del contributo dichiarativo.

Non meno eloquente appare, in tale prospettiva, il raffronto spontaneamente operato dal teste con il successivo rettore, padre Roberto Carboni, del quale conserva invece un ricordo nettamente positivo, sino a definirlo *«il miglior rettore che abbia mai avuto»* (idem). Pur trattandosi, anche in questo caso, di valutazioni inevitabilmente soggettive, esse contribuiscono a restituire il contesto relazionale nel quale si inserisce l'episodio direttamente percepito dal teste e risultano, peraltro, coerenti con ulteriori acquisizioni istruttorie che descrivono nel Manca analoghi atteggiamenti di chiusura e una marcata discontinuità nei rapporti con i seminaristi.

#### **TESTE 05 [il nome e alcuni dati rientrano tra gli OMISSIS]**

La deposizione di TESTE 05, entrato in seminario nell'anno 1988–1989, si inserisce in linea di continuità con il quadro fattuale delineato dalla parte lesa e dalle ulteriori emergenze istruttorie, offrendo conferme tanto in ordine alle gravi condizioni psicofisiche nelle quali versava il Contini in quel periodo, quanto con riguardo alle modalità interpersonali tenute dal reo. TESTE 05 ricorda infatti espressamente gli episodi di malessere che colpirono Contini durante il primo anno della loro convivenza seminariale, descrivendo stati di sofferenza tali da destare seria preoccupazione nell'ambiente

comunitario e da incidere anche sulla regolare frequenza scolastica (cf. p. 1289/2).

Particolarmente significativa appare anche la rappresentazione che egli offre della figura del Manca, tutt'altro che confinata entro una prospettiva univocamente negativa. Il dichiarante riferisce infatti che *«nel corso della vita condivisa con padre Emanuele c'erano dei momenti in cui riusciva a comunicare tutta la sua carica umana e la sua spiritualità, mentre c'erano altri momenti in cui sembrava mettere un muro tra lui e noi fatto di silenzio e nervosismo. Complessivamente conservo un ricordo bellissimo degli anni di Seminario»* (p.1290/4). Il passaggio assume un duplice significato: da un lato restituisce una personalità capace di alternare prossimità e chiusura, autorevolezza spirituale e improvvisa distanza, rendendo più comprensibile il contesto entro il quale certe dinamiche potevano svilupparsi senza essere immediatamente decifrate nella loro reale consistenza; dall'altro, proprio il permanere di un giudizio non ostile nei confronti del reo, cui continuano a essere riconosciuti aspetti positivi sul piano umano e formativo, accresce l'affidabilità complessiva del suo apporto, proprio perché espressione di una ricostruzione che conserva la complessità della relazione vissuta.

Il nucleo di maggiore consistenza probatoria risiede tuttavia nel racconto di un episodio personalmente subito, *«che ha costituito una rottura nel rapporto tra me e lui»* (idem), collocabile, alla luce della scansione temporale offerta dallo stesso TESTE 05, in epoca di minore età, e caratterizzato da evidenti punti di contatto con la narrazione del Contini quanto alle modalità di approccio, al progressivo superamento dei confini relazionali e al ricorso a dinamiche fisiche invasive all'interno di un rapporto fiduciario segnato dalla marcata asimmetria propria del ruolo educativo del rettore, nonché infine alla denigrazione.

TESTE 05 riferisce infatti di essere stato convocato individualmente nello studio del Manca, il quale gli prospettò un presunto gioco che *«doveva restare tra di noi»* (p.1290/4), collocando sin dall'origine l'interazione in una dimensione di separatezza ed esclusività incompatibile con la trasparenza che dovrebbe connotare un ordinario rapporto formativo. In tale contesto, egli descrive una progressiva escalation del contatto corporeo sino al momento in cui il Manca, dopo averlo fisicamente sovrastato, *«tentò in maniera incontrovertibile di baciarmi in bocca»*, mentre egli percepiva contestualmente *«il suo stato di evidente eccitazione»* (idem), accortosi della pressione esercitata sul proprio corpo. Lo stesso precisa di essersi immediatamente ritratto e chiarisce come, pur nel contesto di una relazione fino ad allora segnata da confidenza e rispetto — *«era pur sempre il nostro rettore»* — avesse percepito con nettezza l'inappropriatezza di quella dinamica, trattandosi di un'interazione fisica che, nelle sue stesse parole, *«travalicava l'ambito del divertimento per sfociare in un gioco erotico»* (idem). Aggiunge che, dopo quell'episodio, il Manca *«fece come se non fosse accaduto nulla»* e che analoghe iniziative vennero successivamente riproposte *«un altro paio di volte»*, maturando così il convincimento che il reo *«stesse tastando il terreno»* per comprendere *«fino a che punto potesse spingersi»* (idem). Il quadro che ne emerge non è dunque quello di un gesto isolato o ambiguamente interpretabile, bensì di una condotta graduale, reiterata e orientata a verificare il grado di resistenza del minore.

Di particolare interesse è anche il modo in cui TESTE 05 descrive l'elaborazione

interiore di quanto accaduto. Egli riferisce infatti che quell'episodio lo destabilizzò profondamente, sino a indurlo a interrogarsi se il proprio comportamento affettuoso avesse in qualche modo favorito l'iniziativa del Manca, decidendo per tale ragione di prendere progressivamente le distanze da lui (cf.p.1290/4). Ancora più eloquente è il passaggio in cui chiarisce il modo in cui, all'epoca, aveva interiormente interpretato l'accaduto: «*Circa l'accaduto che mi aveva destabilizzato, l'ho inquadrato in una sua forma di debolezza, in un bisogno di affetto, in quanto era una persona alla quale volevo bene e a cui mi sentivo legato per il ruolo che aveva svolto nei miei confronti. Sapevo tra l'altro che era rimasto orfano di padre da piccolo e questo mi rendeva consapevole di un disagio che lui viveva, come se in qualche modo volesse farci da padre*» (idem). Il passo illumina con particolare chiarezza la dinamica manipolatoria sottesa ai fatti, mostrando come l'episodio non venga immediatamente riconosciuto per ciò che era, ma reinterpretato attraverso categorie affettive e giustificative che conducono il minore a leggere la condotta del formatore come espressione di fragilità personale e bisogno affettivo.

È lo stesso TESTE 05 a offrire, con particolare chiarezza, la risposta a un interrogativo che, con lo sguardo dell'adulto, potrebbe apparire spontaneo: per quale ragione ragazzini che hanno vissuto esperienze analoghe non ne hanno parlato tra loro, né hanno reagito denunciando immediatamente quanto accaduto ai superiori? Il dichiarante afferma infatti: «*Non sono stato capace di accorgermi di quanto era accaduto, ma soprattutto mi è venuto il rammarico per non aver raccontato allora ciò che anch'io avevo subito. Ritengo, infatti, che se avessimo avuto la possibilità di parlarne tra di noi, saremmo riusciti ad affrontare il problema così come si risolvono le questioni in famiglia, anche se era certo che Emanuele avesse bisogno di aiuto*» (p. 1291/5). Il passaggio mostra con particolare evidenza come il silenzio non trovi spiegazione nell'inesistenza dei fatti, bensì proprio nell'incapacità, propria dell'età e del contesto relazionale vissuto, di riconoscere immediatamente la reale natura dell'accaduto e di tradurlo in una reazione condivisa. Né è privo di significato che, anche nella rilettura successiva degli eventi, il dichiarante continui a conservare uno sguardo non univocamente ostile nei confronti del reo.

Non meno significativo è il mutamento che il rapporto subisce una volta venuta meno la disponibilità del TESTE 05 a prestarsi a quelle dinamiche. Egli riferisce infatti che, dopo aver preso le distanze, divenne oggetto di scherno e svalutazione, anche con riferimento alla propria relazione sentimentale, ricordando come il Manca «*prendesse in giro la mia fidanzata e me per questa relazione*» (p.1291/5). La sequenza non appare isolata, ma presenta evidenti consonanze con quanto emerso altrove: la marginalizzazione descritta da TESTE 03 a fronte del proprio rifiuto di lasciarsi coinvolgere in manifestazioni di prossimità fisica, così come le dinamiche umilianti riferite dalla parte lesa allorché tentava di sottrarsi all'invadenza del reo. Anche sotto tale profilo, il narrato del TESTE 05 contribuisce a delineare un modello relazionale ricorrente, fondato sull'alternanza tra attenzione selettiva, ricerca di prossimità e successiva svalutazione.

Di non minore interesse è, infine, la riflessione retrospettiva che il dichiarante sviluppa

sul contesto umano nel quale tali vicende maturarono. TESTE 05 riferisce infatti di avere a lungo considerato quanto accadutogli come un episodio circoscritto, maturando solo successivamente, anche alla luce della vicenda del Contini, una diversa comprensione di quell'esperienza, ormai da lui collocata all'interno di un contesto più ampio. In tale prospettiva, egli osserva: «*non mi accorsi che tra i componenti del gruppo ci fossero atteggiamenti omosessuali, non mi sono mai posto la domanda, salvo poi scoprire che la metà di loro siano diventati o abbiano riconosciuto questo orientamento: TESTE 07 è unito civilmente... e padre Emanuele ha lo stesso orientamento*» (p. 1291/6). In questo quadro richiama significativamente anche le traiettorie personali di quel ristretto gruppo di compagni, evidenziando come, a fronte della permanenza del Contini nel ministero sacerdotale, TESTE 01 e TESTE 07 abbiano invece successivamente abbandonato il percorso ecclesiale. Al di là della radicalità del giudizio espresso e della generalizzazione in esso contenuta, ciò che assume rilievo in questa sede è la profonda trasformazione dello sguardo con cui, solo a distanza di anni, egli rilegge dinamiche relazionali che, all'epoca, non era stato in grado di comprendere nella loro effettiva portata.

Le circostanze appena richiamate trovano inoltre un significativo riscontro esterno nella deposizione di TESTE 03, il quale ricorda di avere ricevuto dallo stesso TESTE 05, in epoca ben anteriore all'emersione pubblica della presente vicenda e in assenza di qualunque contesto processuale, la confidenza secondo cui «*nel corso di uno di questi giochi Padre Manca tentò deliberatamente di baciargli in bocca*» (p. 1240/4-5). Tale elemento, pur non autosufficiente sul piano dimostrativo, assume un indubbio valore corroborativo proprio in ragione della sua collocazione temporale del tutto indipendente dall'attuale procedimento.

#### **TESTE 06 [il nome e alcuni dati rientrano tra gli OMISSIS]**

La posizione di TESTE 06 assume un rilievo probatorio di notevole consistenza, tanto per le modalità con cui la relativa vicenda è emersa, quanto per il contenuto intrinseco delle risultanze acquisite. A differenza di altre emergenze istruttorie maturate nel corso del presente giudizio, la sua vicenda non prende infatti origine da un'attività investigativa direttamente sollecitata dalle dichiarazioni della parte lesa, ma affiora autonomamente nell'ambito della pratica di dispensa avviata dal TESTE 06 e della successiva segnalazione da questi formulata al Dicastero per la Dottrina della Fede, per poi confluire nel presente procedimento. Tale circostanza, lungi dal depotenziare il relativo valore dimostrativo, ne accresce semmai l'incisività, trattandosi di una vicenda emersa *aliunde* e solo in un secondo momento letta in connessione con il quadro fattuale qui esaminato.

Di straordinaria forza corroborativa è anzitutto il fatto che TESTE 06 non si collochi soltanto quale ulteriore persona offesa, ma anche quale osservatore diretto delle dinamiche intercorrenti tra il Manca e la parte lesa. Egli dichiara infatti intertermini del tutto inequivoci: «*Certamente e senza alcun dubbio. Ricordo diverse circostanze in cui, essendo io entrato nello studio dell'allora rettore (V.M.), ho trovato Marco Contini seduto in grembo di Valerio Manca. Era assolutamente notorio il fatto che V.M. aveva, nei confronti di M.C.,*

*gesti ed attenzioni del tutto peculiari»* (p. 1427/3). Si tratta di un passaggio di eccezionale pregnanza, poiché proveniente da soggetto del tutto estraneo alla genesi del presente procedimento e capace di descrivere dall'interno, con immediatezza percettiva, proprio quel clima di prossimità selettiva e di attenzione privilegiata verso il Contini che costituisce uno dei nuclei centrali della ricostruzione accusatoria.

Una gravidanza non minore rivestono, nell'ambito del quadro probatorio, le risultanze acquisite nello svolgimento della pratica di dispensa avviata dal TESTE 06 e nella successiva segnalazione da questi formulata al DDF. L'ulteriore fonte dichiarativa entra in una profonda crisi personale [OMISSIS] in un momento successivo alla conoscenza dei fatti che avevano riguardato il Contini, i quali, per la loro evidente analogia con la propria esperienza, determinano il riemergere di un vissuto traumatico fino ad allora non pienamente elaborato. [OMISSIS] TESTE 06 scrive: *«la vivenza di questi tragici fatti è stata da me come silenziata e in certo senso rimossa: per la mancanza di spirito critico, in certo modo alimentata da un contesto che invitava a forme di obbedienza incondizionata senza troppe questioni, non ero in grado di mettere in discussione l'operato di quel formatore... il mio percorso è proseguito senza interruzioni nel susseguirsi delle tappe formative e accademiche»* (p. 1414) arrivate fino al brillante risultato del dottorato [OMISSIS]. *«Durante tutto questo tempo non ho mai avuto il minimo sentore di disagi interiori, probabilmente perché sorretto e sospinto dalle tappe e dalle mete intermedie che si susseguivano... ho intrapreso la docenza [OMISSIS], servendo al contempo l'Ordine [OMISSIS]. È in questo periodo di raggiunta stabilità che sono iniziati ad emergere segnali di malessere interiore, cui non riuscivo a dare un nome e una spiegazione. Era intorno al 2008-2009. Mi sentivo triste e depresso... ho chiesto e ottenuto aiuto tanto spirituale come psicologico, riuscendo a trovare le energie interiori sufficienti per andare avanti e superare questa crisi... Durante l'inizio dell'estate del 2023... mi ha raggiunto una notizia che ha avuto ampia eco sulla stampa sarda e persino nazionale: uno dei miei compagni di Seminario aveva denunciato pubblicamente, per abusi sessuali, il formatore. In quel momento è tornato dentro di me tutto ciò che per trent'anni avevo tenuto nascosto nella parte più intima del mio inconscio, nell'incapacità di gestirne gli effetti e le conseguenze. Ho sofferto per lunghi mesi di incubi ricorrenti e angoscia esistenziale profonda, al punto di dover ricorrere all'aiuto terapeutico»* (p. 1414-15).

Nella narrazione dei fatti che lo hanno coinvolto, questa ulteriore persona offesa delinea una dinamica abusiva pienamente coerente con quella già emersa nel presente procedimento, caratterizzata da una progressione reiterata delle condotte, che muovono da un iniziale atteggiamento distaccato del reo per evolvere in forme di attenzione sempre più marcate, sfocianti in manifestazioni affettive via via più invasive, fino a concretizzarsi in atti a chiara connotazione sessuale. *«Al mio ingresso nel seminario serafico di Oristano (settembre 1988), egli era direttore spirituale; l'anno successivo, a seguito del trasferimento dell'allora rettore ad altro ufficio, assunse il ruolo di rettore, senza per altro dismettere la funzione di direttore spirituale di gran parte (se non tutti) di noi i seminaristi. Nei primi due anni di convivenza simostrava, nei miei confronti, alquanto schivo: evidentemente non*

*gli ero molto simpatico, cosa che mi faceva molto soffrire, come è comprensibile in un'età in cui si anela al riconoscimento da parte delle figure di riferimento. Le cose iniziarono a cambiare al terzo anno, quando frequentavo la prima liceo classico (1990-1991): con mia grande sorpresa per altro in quel momento graditissima, vedevo che il Manca mi faceva oggetto di attenzioni particolari come manifestazioni d'affetto che prima non aveva mai avuto nei miei riguardi. Specialmente la sera, mentre guardavamo la televisione, era solito sedersi nella fila posteriore rispetto a noi e "sceglieva" qualcuno da abbracciare da dietro: nella mia innocenza, non ero in grado di cogliere alcun che di malizia in questi atteggiamenti, anzi, anelavo essere il fortunato prescelto; cosa che capitava sempre più spesso» (p. 1424). Le espressioni di attenzione selettiva e privilegiata tendono a suscitare nella vittima un bisogno di riconoscimento e un senso di appartenenza esclusiva. Tale strategia appare funzionale a creare un legame fiduciario distorto, nel quale la vittima, in ragione della propria età e della dichiarata ingenuità, non è in grado di cogliere la natura impropria dei comportamenti, anzi li interpreta come segni positivi di affetto.*

*«In alcune occasioni, quando gli altri erano andati a letto e capitava che fossimo soli nella sala TV, si sedeva accanto a me e appoggiava la propria testa sulle mie gambe, non di rado dando baci furtivi sulla mia zona genitale (al di sopra dei pantaloni). Ripeto: per la mia innocenza di allora, essendo del tutto privo di esperienze di carattere sessuale per la natura della vita scelta, non ero in grado di attribuire gravità o finanche sconvenienza a questi atteggiamenti» (idem). Particolarmente rilevante è la dichiarata incapacità della persona offesa di attribuire significato abusivo a tali comportamenti, elemento che, lungi dal ridurre la portata, ne conferma la natura insidiosa e l'idoneità a operare in modo occulto attraverso la distorsione della percezione della vittima.*

Di particolare gravità è l'episodio occorso durante un soggiorno fuori sede, nel quale il reo, approfittando della prossimità e della propria posizione di autorità, pone in essere condotte invasive reiterate anche durante la notte, determinando nella vittima uno stato di paralisi e incapacità di reazione. *«L'evento chiave risale a un'escursione che faccio fatica a collocare con precisione nel tempo, ma che deve essere avvenuta intorno al 1991 o al 1992 (richiamando alla memoria i seminaristi presenti), avevo allora 16 o 17 anni. Avevamo trascorso la giornata nella zona nord-orientale della Sardegna, al mare (doveva dunque essere estate), e sulla via del ritorno il pulmino si era irrimediabilmente rotto, costringendoci a fare appello ad alcuni conoscenti di Nuoro, membri dell'Ordine Francese Secolare, affinché venissero a prenderci dalla strada su cui il pulmino si era fermato e ci dessero alloggio per la notte. Andammo a casa loro e ci sistemammo come possibile: essendo numerosi, dovemmo approntarci a trascorrere la notte in una sala da pranzo, per terra. Ricordo che già prima della cena, il Manca mi si avvicinava e - approfittando del fatto che, a motivo della sosta imprevista, non avevo cambiato, e indossavo i pantaloni senza avere sotto le mutande - mi infilava le mani nelle tasche e continuamente mi toccava i genitali. La cosa peggiore avvenne durante la notte: approfittando della circostanza, si stese a dormire accanto a me che per il caldo mi ero tolto la maglietta e, nottetempo, mi dava languidi baci introducendo la lingua nelle mie orecchie, come pure*

*sul petto nella zona dei capezzoli, toccando ripetutamente i miei genitali al fine di eccitarmi e nell'intento di masturbarmi. Rimasi paralizzato, senza poter reagire. Penso di aver finto di dormire, ma sentivo il sangue raggelarsi nelle mie vene. Pur non riuscendo a reagire sul momento, ebbi la netta percezione che si trattasse di un atteggiamento del tutto sconveniente e sbagliato. Non trovai la forza di affrontare direttamente il Manca, ma progressivamente mi allontanai da lui, causando una serie di rappresaglie psicologiche che solo oggi riesco a riconoscere come veri e propri abusi di coscienza» (idem).*

Al successivo tentativo di distacco del minore seguono condotte di pressione psicologica e svalutazione, espressive di un uso distorto dell'autorità e riconducibili a forme di abuso di coscienza e spirituale, fino a una reazione punitiva e mortificante, volta all'ostracismo della vittima e finalizzata a farle assumere il peso insostenibile di una colpa interamente subita e a lei in alcun modo imputabile. *«Cercai un padre spirituale che non fosse lui (come, del resto, previsto dal diritto canonico), cosa che non esitò a usare contro di me dicendo che "mi facevo comprare facilmente". Tentava di screditare tutte le persone che mi stimavano o che per me erano un riferimento (ad esempio, il mio compianto professore di latino e greco, che mi stimava particolarmente) e utilizzava ogni occasione per farmi sentire in colpa attribuendomi atteggiamenti di arroganza, saccenteria, mancanza di umiltà che non corrispondevano (a detta delle altre persone) al mio vissuto. Io, purtroppo, non avevo coscienza critica sufficiente per evitare che tutta questa violenza psicologica attecchisse nel profondo, causandomi serie conseguenze di cui ho preso consapevolezza solo molto più tardi» (idem).*

Nel loro insieme, tali risultanze assumono un valore probatorio di eccezionale consistenza: non soltanto perché descrivono un'ulteriore esperienza personale convergente, per struttura e modalità, con quelle già esaminate, ma anche perché provengono da una vicenda emersa autonomamente e recano, al loro interno, un riscontro diretto e immediato alle modalità relazionali intercorrenti tra il Reo e la Parte Lesa, offrendo al contempo una chiave di lettura di particolare utilità per la comprensione delle dinamiche sottese ai fatti oggetto del presente giudizio.

Quanto emerso evidenzia con singolare chiarezza un dato di particolare rilievo. L'esperienza abusiva, specie quando maturi all'interno di una relazione educativa profondamente asimmetrica e connotata da marcata dipendenza affettiva e fiduciaria, può non essere immediatamente riconosciuta dalla vittima nella sua effettiva natura. Essa viene piuttosto interiorizzata, rimossa o comunque relegata in una dimensione latente della coscienza, dalla quale continua tuttavia a produrre effetti profondi e durevoli. Al tempo stesso, il materiale istruttorio illumina le modalità attraverso cui una condotta abusiva possa progressivamente radicarsi non mediante forme immediatamente percepibili di coercizione, ma attraverso atteggiamenti manipolativi, ambigui e apparentemente gratificanti, idonei a generare nel minore un bisogno di riconoscimento, approvazione e appartenenza esclusiva, creando così le condizioni per una progressiva soggezione e per il graduale superamento dei limiti relazionali. Proprio l'incapacità, in ragione dell'età e del contesto di fiducia entro cui la relazione si sviluppa, di qualificare correttamente quanto accade e di attribuirgli il suo effettivo significato

abusivo, costituisce uno degli elementi che maggiormente spiegano tanto la mancata reazione immediata, quanto la successiva emersione differita del trauma. Sotto tale profilo, il caso del TESTE 06 non si limita a offrire un ulteriore riscontro fattuale, ma consente di comprendere con particolare evidenza il funzionamento interno delle dinamiche manipolative che emergono, con impressionante coerenza, anche nel restante materiale istruttorio.

### **S.E. Mons. Roberto Carboni**

Nel quadro del materiale istruttorio merita specifica considerazione la deposizione di Mons. Roberto Carboni, il cui apporto probatorio non si limita alla riferibilità di quanto appreso dalla persona offesa, ma si estende a circostanze conosciute per percezione immediata appreso dallo stesso accusato, assumendo per tale ragione particolare incidenza nella valutazione di alcuni snodi centrali della vicenda.

In primo luogo, la sua deposizione contribuisce alla ricostruzione cronologica del rapporto tra le parti, laddove Mons. Carboni conferma di essere a conoscenza del fatto che Manca e Contini si erano conosciuti già nel periodo del seminario minore, ricordando come il primo vi operasse inizialmente come animatore spirituale, per poi assumerne successivamente la guida quale rettore (p. 1304/7). Pur non trattandosi di un elemento dimostrativo delle condotte oggetto di contestazione, esso consolida la collocazione originaria del rapporto tra i due nel contesto formativo descritto dalla persona offesa, escludendo che la loro conoscenza possa essere riferita a un'epoca successiva.

La deposizione del Presule offre, inoltre, un ulteriore profilo fattuale di non trascurabile importanza, laddove riferisce di essere da tempo a conoscenza di peculiari tratti comportamentali di Manca, segnatamente manifestazioni di mutismo, chiusura relazionale e ritiro affettivo, che egli riconduce a pregresse esperienze problematiche vissute nel periodo formativo: *«Mi risulta che nei primi anni ad Oristano con uno dei formatori padre Manca abbia subito delle esperienze di abuso affettivo, che poi lo hanno portato a vivere di conseguenza delle manifestazioni di mutismo e di ritiro affettivo... mi pare di capire che questo sia stato lo stile che poi ha riproposto. Non ero a conoscenza dei fatti che mi ha raccontato Paolo, ma sapevo che Emanuele, nello svolgimento del suo ministero, viveva dei momenti in cui si ritirava»* (1304/5). Pur non trattandosi, evidentemente, di elementi suscettibili di fondare autonomamente una valutazione tecnico-clinica sulla personalità dell'accusato, essi offrono nondimeno un dato storico rilevante sul piano contestuale, attestando l'esistenza di fragilità relazionali e affettive percepite ben prima dell'emersione della presente vicenda. Il rilievo di tale passaggio non risiede, dunque, nell'attribuzione retrospettiva di categorie diagnostiche, quanto piuttosto nel fatto che un soggetto che con Manca condivise il medesimo ambiente formativo e successivi rapporti personali confermi l'esistenza di tratti di evidente immaturità affettiva coerenti con il quadro relazionale che emerge dagli atti.

Di ben maggiore peso è quanto riferito dal Mons. Carboni con riguardo alla collocazione temporale degli abusi. Il teste ha infatti dichiarato che, sin dalla prima emersione della

vicenda, Contini gli rappresentò i fatti come subiti quando era ancora un ragazzo, anzi, secondo l'espressione dallo stesso utilizzata, un "bambino", mostrandogli altresì i messaggi neiqualirisultavachiaramenteindicatocheegliepisodirisalivanoaquandoavevaquattordici anni: *«Paolo quando me ne parlava diceva in modo enfatico che lui era un bambino, mi aveva fatto leggere dei messaggi dove chiaramente diceva che erano avvenuti quando aveva quattordici anni. Ho capito dai racconti di padre Paolo che ci son stati diversi episodi, ma non so dire quanto tempo sono durati, così come ho appreso da lui le modalità con cui questi si sono svolti»* (p.1305/9). Questo passaggio assume una funzione decisiva, poiché consente di interpretare le eventuali imprecisioni del primo memoriale non come successive alterazioni della rappresentazione dei fatti, bensì come fisiologiche incertezze espositive proprie del primo tentativo, compiuto dopo molti anni, di ricondurre a una narrazione ordinata vicende fino ad allora custodite nella sola memoria e mai condivise in forma strutturata. Il dato relativo alla minore età della vittima, dunque, non emerge come successiva rimodulazione del racconto, ma appartiene alla primissima rappresentazione dei fatti.

Su un diverso ma convergente piano, Mons. Carboni offre poi un apporto probatorio autonomo, riferendo il contenuto del colloquio avuto con Manca nelle immediatezze dei primi scambi di messaggi intercorsi con Contini. Secondo quanto dichiarato, l'accusato, manifestando forte preoccupazione per le possibili conseguenze pubbliche della vicenda, non contestò il nucleo essenziale degli addebiti, ma si limitò a precisare che non vi era stato *«nessun atto sessuale completo»*, bensì *«gesti che contenevano un linguaggio sessuale esplicito»* (idem). Si è in presenza di una confessione extra giudiziale, non derivante dal racconto della persona offesa, ma da interlocuzione diretta con l'accusato e recante un contenuto obiettivamente incompatibile con la radicale negazione successivamente opposta dal Manca e dalla sua difesa nel corso del processo. È proprio questa frattura interna alla posizione processuale del reo a richiedere attenzione. Colui che, nella fase iniziale, non nega la sostanza delle accuse davanti a Mons. Carboni e quindi procede ad autodenunciarsi, assume successivamente una linea di radicale contestazione, senza tuttavia offrire alcuna spiegazione diretta circa le ragioni di un mutamento così marcato. In questa prospettiva, la scelta di non comparire per sottoporsi all'esame giudiziale — pur costituendo esercizio di una facoltà processualmente riconosciuta e, come tale, non automaticamente valorizzabile quale indice di responsabilità — ha oggettivamente impedito ogni chiarimento su contraddizioni che soltanto l'accusato avrebbe potuto comporre.

Non depone in senso contrario il fatto che Mons. Carboni abbia apertamente dichiarato di nutrire sentimenti di affetto tanto verso l'accusato quanto verso la persona offesa. Semmai, proprio questa riconosciuta prossimità relazionale rende ancor più apprezzabile l'equilibrio della deposizione, che riferisce elementi obiettivamente sfavorevoli al reo con tono misurato, senza inflessioni polemiche e con sostanziale coerenza interna.

Mons. Carboni conferma, inoltre, la piena regolarità del contesto nel quale ebbe luogo l'incontro del 30 dicembre 2023 presso l'appartamento di Mons. Atzei — precisando che l'accessoavvennesurichiestadellostessointeressatoepreviaautorizzazione del Guardianio

del convento—eriferiscealtresidiaverassistitopersonalmenteallaresadelledichiarazioni, potendo dunque apprezzare senza mediazioni le concrete modalità con cui queste furono acquisite. Sotto questo profilo, assume particolare significato il fatto che proprio in quella occasione Mons. Atzei richiamò autonomamente una vicenda concernente la richiesta di *extra claustra* avanzata da Manca per l'esperienza di Bruxelles, ricordando l'esistenza di una comunicazione proveniente dall'allora Vescovo Ausiliare di quella diocesi, ancorché la relativa documentazione non fosse stata poi rinvenuta nell'archivio personale(p.1305/10). Il richiamo a una circostanza così specifica e temporalmente remota costituisce un indice concreto di orientamento mnemonico e presenza cognitiva, che si aggiunge alla valutazione espressa da Mons. Carboni circa il fatto che Mons. Atzei apparisse «*estremamente lucido, coerente nell'esposizione, presente a sé stesso*» (idem), nonché perfettamente in grado di intervenire personalmente sulla verbalizzazione per correggere formulazioni ritenute non corrispondenti al proprio pensiero.

### **S.E. Mons. Paolo Virgilio Atzei**

L'ostinata attività difensiva volta a minare il contributo probatorio apportato da questa fonte testimoniale impone una precisazione preliminare: nell'economia della presente trattazione, tale contributo, pur rivestendo un apprezzabile rilievo, non assurge affatto a chiave di volta dell'intero impianto probatorio – come la pervicacia della Difesa potrebbe indurre a ritenere—ma si colloca, piuttosto, quale ulteriore elemento di riscontro in un quadro già ampiamente fondato.

Ciononostante, la Difesa si è ripetutamente adoperata per contestare l'acquisizione agli atti delle dichiarazioni spontanee rese da Mons. Atzei, dapprima sostenendone l'incapacità mediante due specifiche istanze (15.07.2023, p. 83; 31.10.2024, p. 1124), quindi ricorrendo al Collegio (11.12.24, p.1199) per opporsi tanto all'acquisizione quanto alla sua escussione testimoniale (p. 1208-1210); ottenuto parere negativo, ha successivamente tentato per ben due volte (istanze del 06.03.2025, p. 1324 e del 21.03.2025, p. 1359) di produrre documentazione clinica di cui non è mai stata chiarita la legittima disponibilità né resa possibile una rituale acquisizione; infine proponendo querela di nullità sostanzialmente fondata sulle medesime argomentazioni già esaminate dal Collegio (30.06.2025,p.1442), anch'essa respinta (p. 1490-1491) sino a riproporre, nelle difese conclusive, la nullità del processo in ragione dei predetti rigetti (*Addendum, Difesa finale*, 4/55).

Al di là del carattere oggettivamente dilatorio che la reiterazione delle iniziative sopra richiamate ha inevitabilmente assunto nell'economia processuale, ciò che merita di essere evidenziato della linea difensiva è il suo impianto marcatamente pregiudiziale, essendosi essa fondata su prospettate evidenze cliniche — per altro mai ritualmente introdotte nel processo, non essendo stata neppure resa disponibile la necessaria liberatoria per la loro acquisizione — piuttosto che sul confronto con le risultanze processuali concretamente emerse. Un approccio maggiormente aderente alla dinamica processuale e alle acquisizioni istruttorie ad essa conseguenti avrebbe infatti consentito di misurarsi con il quadro fattuale progressivamente delineatosi nel corso del giudizio. Le dichiarazioni spontanee di Mons.

Atzei, la cui genuinità la Difesa ha reiteratamente contestato, sino a disconoscere la regolarità di un atto controfirmato dall'Arcivescovo di Oristano presente al momento della verbalizzazione, arrivando così, in sostanza, a metterne in discussione la buona fede, hanno anzitutto trovato solido riscontro nel materiale documentale acquisito dall'archivio della Provincia, dal quale emergono fatti e circostanze coerenti con quanto in esse rappresentato e dei quali si darà ampiamente conto nel prosieguo della trattazione, con particolare riferimento ai testi dedotti dalla stessa Difesa. In sede di successiva deposizione giudiziale, il Presule ha poi offerto una ricostruzione autonoma, lineare e pienamente coerente, nei suoi snodi essenziali, con quel medesimo quadro documentale, che conferma plurimi fatti e circostanze da lui riferiti, nonché con le dichiarazioni spontanee, nelle quali tali elementi erano già stati chiaramente rappresentati. A ciò si aggiungano la continuità logica del ragionamento, la piena capacità di seguire il filo del discorso e persino l'attenzione critica al contenuto della verbalizzazione, sino a correggerla in più occasioni; circostanze tutte difficilmente conciliabili tanto con l'assunto difensivo di dichiarazioni eteropredisposte, quanto con la prospettata radicale incapacità testimoniale del Presule, tesi, quest'ultima, ulteriormente contraddetta dalla valutazione formulata in quella stessa sede dal perito nominato dal Tribunale. A tale riguardo, merita rilievo la convergenza delle valutazioni espresse da due osservatori che hanno avuto modo di interagire con il Presule in momenti diversi della vicenda: Mons. Carboni, presente al momento in cui furono rese le dichiarazioni spontanee, ma evidentemente non alla successiva deposizione, lo descrive come soggetto *«estremamente lucido, coerente nell'esposizione, presente a se stesso, tanto che fu in grado di rettificare alcune espressioni contenute nella verbalizzazione che non riteneva conformi a quanto lui aveva espresso»* (p.1305/10); valutazione che trova sostanziale corrispondenza nel giudizio del perito, presente invece all'escussione testimoniale, secondo cui *«durante tutto il colloquio il Teste è stato sempre lucido, orientato, presente, attento, capace di cambiare le parole se non rispondevano al suo volere, capace di esprimersi con un ottimo livello culturale e padronanza di linguaggio, ed anche con una mimica che arricchiva la forza del racconto»* (p. 1230/2).

La dinamica progressiva, reiterata ed esponenziale descritta dalla persona offesa come una sorta di "crescente affettuosità", inizialmente conosciuta soltanto dalla vittima e dall'abusatore, viene asseverata dagli ulteriori elementi forniti da Mons. Paolo Virgilio Atzei – al tempo dei fatti Ministro Provinciale – nel corso delle diverse dichiarazioni rese nel presente procedimento.

Il Presule individua due piani fattuali. Da un lato, l'episodio specifico concernente Marco Contini, direttamente colto *de visu* nello studio del Manca; dall'altro, ulteriori atteggiamenti ambigui osservati in contesti comunitari anche nei confronti di altri seminaristi.

Quanto al primo episodio, Mons. Atzei ha mantenuto nel tempo una narrazione sostanzialmente invariata. Nelle sue dichiarazioni spontanee egli ha infatti riferito di avere sorpreso accidentalmente il Manca in atteggiamenti "inequivocabili" nei confronti

dell'allora quindicenne Marco Contini, precisando di avere percepito non soltanto l'imbarazzo dell'accusato, ma anche lo smarrimento del giovane seminarista. La deposizione resa insede giudiziale ha confermato con chiarezza e continuità narrativa quanto già emerso nelle dichiarazioni spontanee, rafforzando nell'attendibilità complessiva: *«in flagranza avevo colto il Manca in atteggiamenti inequivocabili nei confronti dell'allora quindicenne Marco Contini. Chiamai quindi Padre Manca nel mio studio e gli chiesi di darmi conto del suo comportamento, posto che ciò che avevo visto mi aveva profondamente turbato. Padre Manca, davanti alla mia insistenza, ha provato a tergiversare... quella fu l'unica volta che vidi esplicitamente questi atti... non uso la parola morboso per non dare un giudizio morale, ma è la stessa reazione che avrei se vedessi i due ragazzini per strada fare porcherie»* (p. 1228/1). Tale circostanza, che il Contini colloca temporalmente in una fase già avanzata della spirale abusiva da lui descritta sin dal primo anno di Seminario, rappresenta il primo riscontro esterno diretto di quella progressiva degenerazione relazionale fatta di contatti fisici sempre più invasivi e abusanti.

Diversi, invece, sono gli ulteriori episodi cui Mons. Atzei ha fatto riferimento nelle sue dichiarazioni, concernenti atteggiamenti percepiti come inappropriati, rispetto ai quali, tuttavia, il teste non riferisce di avere avuto un confronto diretto con il Manca analogo a quello intervenuto per l'episodio riguardante il Contini. Nelle dichiarazioni spontanee riferisce: *«nel 1988 decisi di trasferire padre Emanuele Manca a Oristano e lo nominai vice Rettore del seminario... già in quell'anno mi accorsi di qualche stortura! In più di una circostanza vidi padre Emanuele Manca in atteggiamenti troppo affettuosi con i ragazzi... altre volte lo vidi con i giovani seminaristi portati in grembo o in altri atteggiamenti poco limpidi»* (p. 1009).

Mons. Atzei, nel corso della sua deposizione, ha escluso ogni incertezza circa il fatto che il ragazzo coinvolto nell'unico episodio colto in flagranza fosse Marco Contini, dichiarando di ricordarlo "perfettamente" e manifestando egli stesso stupore per le interpretazioni fuorvianti date alle sue parole: *«quando Monsignor Carboni mi chiese chi fosse il ragazzo coinvolto dalle attenzioni inequivocabili del Padre Manca gli confermai da subito che la vittima era Padre Paolo Contini, allora Marco all'anagrafe, sono perfettamente in grado di ribadirlo anche oggi e non capisco come mai nella lettera del 26 luglio 2023 Monsignor Carboni possa aver detto che io non ricordavo il nome di Padre Paolo»* (p. 1228/1). Tale puntualizzazione appare particolarmente significativa alla luce della genesi e dell'evoluzione delle dichiarazioni attribuite a Mons. Atzei nel corso dell'indagine previa e dell'avvio del processo. In quella prima fase, infatti, il Presule fu ascoltato personalmente da Mons. Carboni, il quale successivamente riportò il contenuto del colloquio in una propria dichiarazione riassuntiva datata 27.01.2022 (p. 18). In essa si leggeva che Mons. Atzei avrebbe *«notato egli stesso alcuni comportamenti e gestualità inadeguate con qualche seminarista (es. tenere seduto il ragazzo sulle ginocchia, carezze), cosa che poi ha confrontato con l'interessato, manifestando la sua contrarietà per tali atteggiamenti e chiedendo spiegazioni»* (p.18), formula che già mostrava una commistione tra atteggiamenti genericamente ambigui osservati in ambito comunitario e l'episodio specifico riguardante il

Contini. Successivamente, a seguito dell'istanza della Difesa volta a chiarire il significato di quelle dichiarazioni, Mons. Carboni produsse una seconda memoria esplicativa datata 26.07.2023 (p. 120), senza tuttavia procedere ad una nuova audizione del teste. In questa seconda memoria, esito di un iter procedimentale segnato da evidenti profili di approssimazione sia sotto il punto di vista formale sia nella scelta, processualmente poco rigorosa, di richiedere chiarimenti fondatisi sul ricordo dell'interlocutore, si precisava che Mons. Atzei «aveva notato una sola volta egli stesso un comportamento inadeguato del rettore, perché a suo dire fuori luogo, infantilizzante, ambiguo con un seminarista (non ricorda esattamente chi). Mi disse di aver visto il Rettore in una sala insieme a diversi ragazzi tener seduto un ragazzo sulle ginocchia ed accarezzarlo, cosa che poi ha confrontato con l'interessato, manifestando la sua contrarietà per tali atteggiamenti e chiedendo spiegazioni» (p. 120).

È proprio in tale passaggio che emerge con evidenza la sovrapposizione di due distinti livelli narrativi: da una parte l'episodio specificamente concernente il Contini, colto dal teste in un contesto riservato e seguito da una interlocuzione diretta dello stesso Mons. Atzei con il Manca in ordine alla gravità dell'accaduto; dall'altra gli ulteriori atteggiamenti pubblici e genericamente ambigui colti dal Presule in contesti comunitari nei confronti anche di altri seminaristi. La descrizione della scena «in una sala insieme a diversi ragazzi» finisce infatti per assorbire e confondere il diverso episodio che Mons. Atzei, nelle successive dichiarazioni formalmente raccolte e soprattutto nella deposizione resa innanzi al Tribunale, distinguerà invece con precisione.

Proprio per tale ragione assume particolare valore chiarificatore quanto successivamente dichiarato dal medesimo teste in sede giudiziale, ove egli ha ricondotto senza esitazioni l'episodio "flagrante" alla persona del Contini, precisando altresì di avere indicato a Mons. Carboni il nome della vittima. Ne deriva che le discrasie emerse non appaiono riconducibili ad incertezze mnemoniche del teste, che invece ha mantenuto ferma e coerente l'narrazione dei fatti nei suoi elementi essenziali, quanto piuttosto alla natura mediata e interpretativa delle precedenti ricostruzioni, private tra l'altro dei necessari requisiti formali, nelle quali erano stati impropriamente sovrapposti eventi differenti per contesto, modalità soggettivo involti, disallineamenti che hanno agevolato il Patrono dell'accusato nell'impostare una articolata linea difensiva diretta tanto a minare la credibilità soggettiva del teste quanto ad ostacolare la valorizzazione processuale del suo contributo dichiarativo.

Infine, proprio in ordine a tali modalità relazionali manifestamente inappropriate, le dichiarazioni di Mons. Atzei trovano piena convergenza con quanto riferito dal TESTE 03: «Padre Manca era solito rapportarsi a diversi ragazzi della comunità con forme e modi che facevano accendere tutti i miei campanelli d'allarme, e non si trattava di gesti sporadici ma di un atteggiamento che era nella norma. Ho impresse nella mia memoria delle immagini vivide di lui abbracciato ai miei compagni, ai quali rimaneva attaccato e sui quali si strusciava cercando un contatto fisico che non era certo quello di un affetto ordinato. Al tempo ero un quattordicenne e rimanevo frastornato e provavo ribrezzo per

*certi comportamenti... ho in mente come una foto mentale in cui padre Manca cingeva i fianchi dei miei compagni come farei io con una ragazza e quello esprimeva quel senso di proprietà che lui viveva nei confronti dei miei compagni. Ho parlato di giochi di mani, di forza ma questi non erano altro che il pretesto per toccare i soggetti, per accorciare le distanze ed arrivare ad avere un contatto fisico più ravvicinato, anzi direi meglio più intimo. Ricordo molto bene la confidenza ricevuta dal mio compagno, Paolo Fresu, diversi anni dopo la fine dell'esperienza in seminario, in cui mi raccontò che nel corso di uno di questi giochi padre Manca tentò deliberatamente di baciarmi in bocca» (p. 1239/4-5).*

Acquista, in tale prospettiva, specifico rilievo ermeneutico il contenuto della lettera del 30 agosto 1991 con cui Mons. Atzei, allora Provinciale, nel confermare il Manca nell'ufficio di rettore, richiama espressamente il rapporto educativo con i ragazzi, stigmatizzando una dedizione «totale ed espropriante», la necessità di maggiore distacco interiore, il rischio di un «troppo forte impatto con i singoli» e di una eccessiva confidenzialità nel rapporto formativo: «per quanto riguarda l'ufficio di rettore, mi riprometto di fare all'inizio dell'anno scolastico una lunga chiacchierata per rilevare insieme alcuni punti bisognosi di maggior impegno da parte dei formatori e dei formandi. In tale prospettiva, non posso trascurare di ribadire almeno due cosette: la prima sul rapporto educativo con i ragazzi, la seconda quello con Padre Antonio Deledda, tuo vice. Ho accennato anche nella relazione al capitolo che la tua dedizione ai ragazzi è totale ed espropriante, e perciò da vivere con più distacco e libertà interiore. Questo perché non prendiamo abbagli sulla reale dimensione vocazionale dei ragazzi, né ci proibiamo interventi credibili e salutari. Mi sembra infatti, aggiungo ora, che da alcuni atteggiamenti non appaia in tutti quella responsabilità che va al di là del rettore che vede, sa, potrebbe... Un troppo forte impatto con i singoli porta sempre ad accentuare o a rendere troppo confidenziale il rapporto educativo e quindi meno realizzativo delle persone in formazione. Credo debba sempre meglio verificare nei ragazzi la reale percentuale di risposta a Cristo e a sé stessi piuttosto che a te» (p. 844). Il documento, pur privo di riferimenti espliciti ai fatti oggetto del presente giudizio, assume particolare significatività ove collocato nella corretta sequenza cronologica, risultando successivo all'episodio che lo stesso Mons. Atzei riferisce di avere personalmente constatato, sicché quel lessico può ragionevolmente essere letto quale traccia documentale di una preoccupazione concreta già maturata circa le modalità relazionali del reo nei confronti dei minori affidati alla sua formazione.

#### **TESTE 07 [il nome e alcuni dati rientrano tra gli OMISSIS]**

Il contributo testimoniale di TESTE 07, pur introdotto dalla Difesa con l'evidente finalità di corroborare una lettura alternativa della vicenda, si rivela, ad un esame sostanziale, meno lineare rispetto alla funzione processuale che ne ha motivato l'introduzione, poiché reca al proprio interno elementi che, lungi dal contraddire il quadro accusatorio, finiscono per confermarne alcuni snodi essenziali.

Occorre anzitutto considerare la sua specifica collocazione processuale. TESTE 07 non

emerge spontaneamente dal compendio istruttorio, ma è espressamente dedotto dalla Difesa sin dalla prima istanza istruttorio del 15 luglio 2023 (p. 83), unitamente ad una propria dichiarazione scritta (p. 92); egli costituisce, insieme a TESTE 08, uno dei soli due testimoni formalmente richiesti dalla Difesa a sostegno della propria impostazione. Taledato, pur non incidendo di per sé sulla valutabilità della testimonianza, impone tuttavia una particolare attenzione alla posizione relazionale e alla prospettiva interpretativa da cui il contributo proviene.

Lo stesso TESTE 07 dichiara apertamente di avere mantenuto nel tempo rapporti di significativa prossimità con l'accusato, affermando: «*essendo tra l'altro rimasto in ottimi rapporti con padre Emanuele*», aggiungendo poco oltre che «*tutti noi, che avevamo fatto il cammino formativo con padre Emanuele, abbiamo mantenuto con lui dei buoni rapporti*», sino a concludere enfaticamente ma in modo discordante rispetto al quadro probatorio che «*in linea di massima tutti noi conserviamo un buon ricordo del lavoro da lui svolto*» (p. 1256/11). A tale prossimità si aggiungono ulteriori elementi relazionali emersi nel corso dell'istruttoria, che confermano una frequentazione protrattasi ben oltre il contesto seminaristico.

A tale profilo si aggiunge un ulteriore dato che, pur non assumendo evidentemente alcun rilievo in sé sul piano personale, appare significativo ai fini della comprensione dell'apostura interpretativa del teste. TESTE 07, nel riferire di essere a conoscenza dell'omosessualità del Manca, precisa infatti: «*sono certamente a conoscenza dell'omosessualità di padre Emanuele, avendo vissuto anch'io un percorso analogo*» (p. 1257/12). La circostanza che nella sua scheda anagrafica egli risulti altresì civilmente unito (p. 1253/1) non costituisce naturalmente materia di giudizio; nondimeno, unitamente alla dichiarazione appena richiamata, consente di cogliere un elemento di possibile particolare affinità esperienziale con l'accusato, suscettibile di incidere sulla chiave interpretativa attraverso cui il teste legge condotte e fragilità della figura del reo. In termini convergenti, anche TESTE 05 afferma espressamente che «*TESTE 07 è unito civilmente*», collocando tale circostanza nel quadro del riconoscimento dell'orientamento omosessuale di alcuni suoi compagni appartenenti a quel medesimo ambiente e precisando altresì che «*padre Emanuele ha lo stesso orientamento*» (p. 1291/6).

Parallelamente, non può essere trascurata la marcata disposizione critica che il teste manifesta nei confronti della parte lesa. TESTE 07 giunge infatti a qualificare il suo atteggiamento come «*giustizialista*» (p. 1256/10) e, con riferimento alla vicenda che personalmente lo riguardava, afferma che «*si è trattato di una montatura costruita appositamente da Paolo*», aggiungendo che «*il Contini si sarebbe inventato tutto*» (p. 1257/13). Non si tratta di espressioni isolate o descrittive, ma di formule che tradiscono un evidente coinvolgimento personale e un risentimento non marginale verso la parte lesa, tali da rendere difficilmente predicabile una piena equidistanza emotiva della fonte.

Sotto un ulteriore profilo, rileva che lo stesso TESTE 07 riconosca come parte del proprio narrato non tragga origine dalla sola conoscenza diretta dei fatti, ma anche da successive interlocuzioni con i protagonisti della vicenda. Egli afferma infatti: «*avendo mantenuto i contatti con entrambi, da queste relazioni ho mutuato i fatti di cui ho parlato*»

(p.1256/10). Tale precisazione impone di distinguere, nella valutazione della deposizione, tra i contenuti riconducibili alla sua diretta esperienza e quelli che costituiscono invece il risultato di una successiva rielaborazione mediata. Non meno significativo è il fatto che la narrazione complessiva del teste presenti una evidente polarizzazione valutativa, orientata restituire da un lato l'immagine di un Manca aperto, positivo, carismatico e benefico nella gestione delle difficoltà dei giovani seminaristi, e dall'altro quella di un Contini problematico, conflittuale e accusatorio. Anche tale assetto narrativo suggerisce prudenza nella ponderazione del contributo.

Ciò detto, proprio TESTE 07 offre uno dei riscontri più significativi circa l'esistenza di un grave malessere della parte lesa nel periodo centrale della vicenda. Egli riferisce infatti che Paolo *«ha sofferto di strane forme di trans: era come se perdesse la sua personalità, diventava muto, comunicava con foglietti»*, collocando espressamente tali fatti *«intorno alla fine del 1988»* (p. 1255/4). Si tratta di una descrizione concreta, specifica e obiettivamente compatibile con un quadro di grave sofferenza psichica. Ben più fragile si rivela, invece, la spiegazione causale che egli offre di tale condizione, laddove afferma: *«La spiegazione che ci eravamo dati, anche in seguito al confronto con i nostri superiori, è che questo stato derivasse dallo stress legato all'impegno scolastico e a quella forma di confronto che si era creata tra di noi»* (p. 1255/4). Proprio questa formulazione impedisce di qualificare tale spiegazione come frutto di una valutazione autonoma e indipendente del teste, collocandola piuttosto nel novero delle letture interpretative maturate all'interno dello stesso contesto formativo. In questo senso appare particolarmente significativa la convergenza con quanto riferito da Mons. Atzei nelle proprie dichiarazioni spontanee, ove attribuisce direttamente al Manca l'affermazione secondo cui il malessere del giovane Contini sarebbe derivato *«dalle sue poche qualità di apprendimento e da una spiccata gelosia verso i suoi compagni»* (p. 1010/5). Del resto, la fragilità di tale lettura interpretativa emerge anche sul piano oggettivo, poiché lo stesso Atzei precisa che il successivo e rapido recupero scolastico di Contini, capace in pochi mesi di colmare il ritardo accumulato e conseguire risultati brillanti, gli fece comprendere che *«il suo malessere non veniva certo dalle sue scarse capacità scolastiche»* (p. 1010/5).

Né può trascurarsi che la stessa rappresentazione offerta da TESTE 07 delinea il Manca come figura di significativo ascendente personale nel contesto formativo, capace di suscitare fiducia e di incidere in misura rilevante anche nella gestione delle difficoltà dei giovani seminaristi. Una simile descrizione, proprio perché evidenzia la peculiare autorevolezza relazionale dell'adulto formatore, non deprime in senso escludente rispetto alla prospettazione accusatoria, ma anzi contribuisce a rendere intelligibili le dinamiche di dipendenza affettiva e soggezione psicologica proprie di relazioni strutturalmente asimmetriche.

Non meno rilevante è il fatto che TESTE 07 minimizzi il significato di alcuni comportamenti, riconducendoli a mere *«effusioni affettive»*, qualificazione che conferma ulteriormente l'esistenza di una chiave interpretativa fortemente orientata a neutralizzare la portata abusiva delle condotte.

Parimenti significativa è l'ammissione, resa dallo stesso TESTE 07 con la consapevolezza retrospettiva maturata nel tempo, secondo cui *«alla luce della consapevolezza di oggi i superiori dell'Ordine di allora avrebbero potuto attuare strategie differenti per fronteggiare le difficoltà emerse all'interno della Provincia»* (p. 1257/13). Anche tale affermazione, provenendo da un teste difensivo, finisce indirettamente per riconoscere l'esistenza di anomalie e criticità che all'epoca non furono adeguatamente affrontate.

Nel suo insieme, pertanto, la deposizione di TESTE 07 non appare idonea a scalfire il nucleo essenziale del quadro probatorio. Al contrario, proprio il teste introdotto dalla Difesa finisce per confermare alcuni dei suoi elementi più rilevanti: il grave collasso psico-fisico della parte lesa nel periodo decisivo, la centralità relazionale del Manca, la circolazione nel contesto formativo di spiegazioni minimizzanti del disagio riconducibili alla medesima area narrativa già attribuita all'accusato e la stessa percezione retrospettiva di criticità che i superiori dell'epoca non seppero adeguatamente affrontare.

### **Padre Salvatore Sanna**

Anche la deposizione di Padre Salvatore Sanna, ulteriore teste introdotto dalla Difesa, richiede una valutazione particolarmente cauta, non tanto per la sua formale collocazione processuale, quanto per i limiti oggettivi della sua conoscenza diretta, per la stretta relazione personale con l'accusato, per le significative discrasie tra il suo narrato e ulteriori risultanze istruttorie, nonché per il coinvolgimento in una vicenda processualmente anomala concernente la partecipazione all'udienza di Mons. Atzei.

In primo luogo, lo stesso Sanna dichiara un rapporto personale significativo con il reo, affermando che tra lui e Manca *«è nato un rapporto di amicizia e di stima»*, tanto da avergli chiesto di predicare in occasione della propria Prima Messa (p. 1282/2). Tale circostanza consente di meglio circostanziare, in una corretta chiave ermeneutica, i giudizi favorevoli espressi dal teste sulla figura del Manca.

Decisivo è, poi, il limite strutturale della sua conoscenza diretta. Sanna precisa infatti che, nel periodo in cui la parte lesa frequentava il Seminario di Oristano, egli studiava teologia a Roma (p. 1282/2) e riconosce espressamente: *«non sono a conoscenza di come si svolse il rapporto tra padre Paolo e padre Manca negli anni della sua permanenza ad Oristano»* (p. 1283/4). Tale affermazione delimita in modo pressoché dirimente il valore probatorio del suo contributo con riguardo al nucleo storico centrale della vicenda, giacché le sue valutazioni non si fondano su una percezione immediata dei fatti, ma su conoscenze indirette o ricostruzioni successive.

Nonostante ciò, anche Sanna conferma un dato ormai costantemente emergente dal compendio istruttorio, ossia il grave malessere attraversato dalla parte lesa, riferendo che Contini *«aveva avuto dei problemi di salute, che avevano inciso sul suo andamento scolastico»*, aggiungendo che successivamente egli riuscì a concludere gli studi e dunque, *«verosimilmente, aveva superato i problemi di salute»* (p.1283/3).

Meno persuasiva appare, invece, la rappresentazione che Sanna offre del contesto comunitario e formativo nel quale il Manca operava. Il teste afferma infatti in termini particolarmente netti: *«Non sono venuto a conoscenza di comportamenti inadeguati, anomali o eccessivamente affettuosi da parte di padre Manca nei confronti dei seminaristi»* (p. 1284/5); aggiunge: *«Non mi risulta che all'interno della comunità del seminario ci fossero problemi tra i componenti, ritengo che tra padre Paolo [Contini] e gli altri ragazzi non ci fossero problemi di relazione»*; e ancora: *«Allo stesso modo non sono a conoscenza di difficoltà personali o momenti di disagio vissuti da padre Manca nel corso dell'esercizio della sua attività di Rettore; anzi so che era stimato dai superiori anche a motivo del suo percorso di studi, licenza in spiritualità»* (p. 1284/6). Si tratta di affermazioni che restituiscono un quadro di sostanziale linearità, difficilmente conciliabile con le ulteriori risultanze documentali.

Mons. Atzei riferisce espressamente nelle sue dichiarazioni spontanee: *«Nel 1988 decisi di trasferire padre Emanuele Manca a Oristano e di nominarlo vice rettore del seminario. Questa nomina mirava a rafforzare il seminario, ma aveva anche la finalità di dare a Padre Emanuele Manca l'opportunità di imparare da padre Giuseppe Simbula lo stile del buon formatore. Il suo carattere però non gli consentì di mettersi alla scuola di nessuno e, il suo essere un po' altezioso, gli impedì di creare una relazione costruttiva con il ben più esperto padre Giuseppe Simbula»* (p. 1009). Già questo primo giudizio restituisce una figura certamente energica e capace di iniziativa, ma non affatto neutra sul piano relazionale e comunitario.

Il quadro si precisa nella lettera del 25 settembre 1989, con la quale Atzei accompagna la nomina del Manca a Rettore del Seminario. In quel momento il tono è ancora chiaramente fiduciario, ma proprio per questo risultano particolarmente significativi i richiami che vi compaiono: *«tuo collaboratore diretto sarà Padre Antonio Deledda... Credo che dopo la concitata fase pastorale algherese e quella a carattere regionale (OFS - GiFra), questo nuovoincaricosiagrà"grazia"perrecuperarel'EmmanuelepiùgarantitodaDioperchépiù dedito a lui attraverso la vita di preghiera. Non mi dilungo... [il segno grafico è originale]. Ancora, non vivere in solitudine questa esperienza formativa, ma condividi costantemente con p. Antonio, con il sottoscritto, con la comunità, con tutta la provincia ovviamente a livelli diversi. Credo che questo richiede una buona dose di umiltà e fraternità. Sono certo che sarai capace di questa apertura-comunione; di eliminare o smussare quelle spigolosità e durezza, che a tratti, specie nei momenti di stanchezza, potrebbe affiorare»* (pp.834-835). Si tratta di espressioni particolarmente eloquenti. Pur nel contesto di una scelta ancora fiduciaria, quella lettera non contiene soltanto parole di incoraggiamento, ma anche precisi richiami circa il modo di esercitare la responsabilità formativa: il radicamento nella vita spirituale, il rifiuto di una gestione solitaria dell'incarico, la condivisione costante con collaboratori e superiori, nonché la necessità di smussare aspetti caratteriali ritenuti suscettibili di incidere negativamente sulla vita comunitaria.

Tre anni più tardi, nella relazione conclusiva della visita canonica del 1992 indirizzata a

Manca e Deledda, il registro muta sensibilmente e il richiamo assume carattere apertamente consuntivo: *«non sempre questa azione appare fatta in “équipe”, insieme, fraterna. Entrambi operate e bene come i ragazzi riconoscono, ma non assiduamente d'intesa, quanto a informazione dinamica, nell'attuazione del programma stabilito... Parlando con ciascuno di voi, sapete che da parte mia ho fatto tutti gli sconti possibili, ma non posso concludere che si debba andare avanti così; piuttosto vi invito a essere reciprocamente collaboranti, informati, edificanti per il bene dei ragazzi, per la tremenda responsabilità che avete più direttamente di altri su di loro. Sono convinto infatti che basterebbe una maggiore attenzione, sensibilità reciproca, o in particolare del rettore per il suo vice, per non incorrere in piccole ma pericolose omissioni e inadempienze»* (p. 840). Qui il Provinciale non formula più raccomandazioni preventive, ma constata espressamente difficoltà nel lavoro comune, carenze nella collaborazione tra rettore e vice e perfino il rischio di omissioni nell'ambito della responsabilità educativa. Né può trascurarsi che il successivo Ministro Provinciale, padre Alfio Pusceddu, poco dopo il suo insediamento provvede a trasferire il Manca ad altro incarico.

Infine, sebbene le circostanze che seguono si collochino in un diverso momento della vicenda personale del Manca, concernente la sua permanenza nell'Ordine e il successivo passaggio al clero diocesano di Tempio, merita richiamare quanto il Ministro Provinciale allora in carica, padre Giuseppe Simbula rappresenta a Mons. Atzei, frattanto divenuto vescovo della predetta diocesi, nella comunicazione indirizzatagli in data 30 gennaio 2004, in vista dell'incardinazione del Manca: *«Sento però il dovere di confidarLe che qualcuno dei confratelli sostiene che alla base della richiesta ci siano delle motivazioni di natura molto diversa da quelle indicate nella lettera a me indirizzata. Lei sa a che cosa alludo perché abbiamo avuto modo di parlarne di persona. Se ciò fosse vero non faremmo un buon servizio al confratello togliendolo per sempre dalla vita comunitaria che, nonostante la fatica psicologica o di altra natura, in simili casi può rappresentare un aiuto concreto»* (p. 517).

Alla luce dell'evidenza dei riscontri probatori, risulta oggettivamente poco convincente che il Sanna non abbia colto alcun elemento problematico riferibile alla figura del Manca. Il rapporto di amicizia da lui stesso dichiarato, unitamente alla comune appartenenza al medesimo ambiente religioso rendono infatti scarsamente plausibile una totale inconsapevolezza circa criticità, tensioni o anche soltanto segnali idonei a suscitare interrogativi sulla sua persona.

Un ulteriore elemento che permette di meglio circostanziare il contributo del Sanna proviene ancora una volta da Mons. Atzei, il quale, nelle proprie dichiarazioni spontanee, ne offre un giudizio severo, descrivendolo come persona che *«oltre una bella apparenza»* si rivelerebbe *«inconcludente e pasticione»*, capace di omettere *«responsabilità importantissime»* (p. 1013). Non si tratta, evidentemente, di un giudizio personale da assumere in sé come prova, ma di un elemento contestuale utile a comprendere come la sua affidabilità operativa fosse percepita da chi con lui aveva lavorato direttamente. Ancor più significativo appare il giudizio di TESTE 05, tanto più perché proveniente da persona che

esprime verso Sanna stima profondissima, definendolo «*come un fratello*», al quale vuole «*un bene smisurato*», e addirittura «*il sacerdote per eccellenza*»; proprio per questo acquista particolare rilievo la successiva constatazione secondo cui, in questa vicenda, egli avrebbe mantenuto «*un atteggiamento reticente*» (p. 1291/7).

Non può, infine, essere trascurato il peculiare episodio verificatosi alla vigilia della deposizione di Mons. Atzei. Il giorno precedente all'udienza, infatti, perveniva al Tribunale, tramite posta elettronica certificata riconducibile alla Provincia religiosa ormai accorpata a quella dell'Italia centrale (Pec Provincia di Sardegna, ofmconventuali@pec.it), una comunicazione attribuita al Presule e idonea a far ritenere non più praticabile la sua partecipazione all'interrogatorio (cf. pp. 1211-1212). Anche sotto il profilo formale, oltre che evidentemente sul merito, l'episodio presenta caratteri di evidente anomalia, giacché la comunicazione, pur provenendo da un indirizzo PEC riferibile a una struttura chiaramente identificabile, non recava alcuna sottoscrizione né alcuna indicazione univoca del soggetto che l'avesse materialmente trasmessa.

L'anomalia dell'episodio risiede non soltanto nell'evidente discrasia tra la comunicazione previamente trasmessa e la successiva manifestazione personale di Mons. Atzei innanzi al Tribunale, ma anche nel fatto che, in un frangente di particolare delicatezza processuale concernente la partecipazione di un testimone di non trascurabile rilievo, emerge il coinvolgimento diretto di un soggetto appartenente alla medesima Provincia religiosa dalla quale proviene l'accusato e che compare nel presente processo quale teste introdotto dalla Difesa. Né appare privo di rilievo che la stessa ricostruzione offerta da Sanna si fondi sull'assunto che, proprio il giorno precedente all'udienza, egli si fosse recato presso Mons. Atzei per fargli sottoscrivere una delega bancaria destinata al pagamento della struttura presso cui il Presule era accolto, attività che — secondo quanto dallo stesso riferito — egli svolgeva abitualmente da tempo (cf. p. 1285/11). Se davvero il Presule versava in una condizione di tale confusione da rendere inattendibili le sue successive dichiarazioni al Tribunale, Sanna avrebbe dovuto astenersi dal sottoporgli la firma di un ordine di pagamento: le due circostanze sono difficilmente conciliabili. Nel suo complesso, pertanto, la deposizione di Padre Salvatore Sanna non appare idonea a introdurre una reale ricostruzione alternativa dei fatti, né a incrinare il quadro probatorio progressivamente emerso.

## ***16. – Le narrazioni offerte dal reo***

La posizione assunta dal reo nel corso della vicenda procedimentale e processuale si articola in una progressiva evoluzione riduttiva, emergente in modo patente dagli stessi atti direttamente provenienti dal Manca o comunque riconducibili alla sua iniziativa. Tali interventi dichiarati vi si collocano in tre momenti distinti — l'autoaccusa inizialmente rivolta al proprio Ordinario, la deposizione resa nel corso dell'indagine previa e, infine, la dichiarazione successivamente depositata nella fase giudiziale — e restituiscono una narrazione tutt'altro che stabile ed univoca. Non si assiste, infatti, ad una mera diversa modulazione espressiva di un medesimo nucleo fattuale, bensì ad una evidente

riconfigurazione della vicenda, nella quale mutano sensibilmente la qualificazione delle condotte, la loro consistenza, la rappresentazione della relazione con la vittima e, da ultimo, persino il baricentro morale delle responsabilità sottese ai fatti.

### **Autoaccusa spontanea**

Nel primo scritto consegnato all'Ordinario, il Manca non si limita a riconoscere una generica improprietà affettiva, ma qualifica la vicenda nei termini di un'esperienza interiormente grave e disordinata, parlando di un affetto progressivamente trasformatosi in «*una passione travolgente*» e in «*un amore malato*», dice e gli stessi si dichiara «*pienamente consapevole*», sino ad affermare di non poter «*fare a meno*» del Contini (p.8). Nello svolgimento di una lettera che costituisce formalmente un atto di autoaccusa, il Manca utilizza espressioni dal contenuto inequivocabilmente confessorio, mediante le quali non soltanto riconosce l'esistenza di una relazione gravemente disordinata con il giovane seminarista, ma ne rappresenta altresì la dimensione psicologicamente patologica e interiormente devastante: «*disastro interiore che mi divorava l'animo... una sofferenza terribile per il demone che mi assaliva, che mi faceva passare ore in un pianto disperato in camera mia, chiedendo al Signore che mi facesse morire... avevo una responsabilità della quale dovevo rendere conto, ma che la passione malata sovrastava, accompagnata da una depressione devastante... cosa sia successo con te è stato visto e scandagliato da chi mi sono fatto aiutare... Uno stuolo di psicologi, ai quali ho chiesto aiuto, non sono riusciti a darmi quei consigli e indicazioni di cui avevo veramente bisogno. Ero ben consapevole dei miei problemi: chiedevo aiuto agli "esperti" e alla grazia di Dio, alla preghiera, alle penitenze alle quali mi sottoponevo, ma evidentemente non è bastato... Non avevo gli strumenti, né avuto il coraggio di chiedere di essere trasferito al primo insorgere della situazione... Tu chiedi giustizia per il male che ti ho fatto. Capisco benissimo. Al di là delle patrie galere c'è il carcere della coscienza con la quale faccio continuamente i conti: questa mi ha punito... Ho accettato e accetto tutto ciò con pazienza, quasi un conto da pagare... Ho pensato tante volte di ritirarmi, di lasciar perdere... Chiudo chiedendoti ancora unavolta il perdono» (idem). L'ammissione della responsabilità per i fatti risulta, in tale fase iniziale della vicenda, talmente evidente che lo stesso Ordinario, nel trasmettere gli atti e nel rappresentare il caso all'Autorità competente, non pone in alcun modo in discussione l'an della condotta abusiva, ritenendo piuttosto — sebbene erroneamente — che gli episodi riferiti si collochino in un periodo nel quale il Contini ha già raggiunto un'età tale da non rendere il reo perseguibile secondo la disciplina vigente *ratione temporis*. Un margine di soli tre mesi separa la vittima dal compimento del sedicesimo anno di età: su questo dato, frutto di una ricostruzione cronologica poi rivelatasi inesatta, si fonda la decisione di archiviare*

### **Indagine previa**

Già nella successiva deposizione resa in sede di indagine previa, unico effettivo confronto che il reo accetta con vaglio procedurale, tale ammissione viene però

progressivamente depotenziata: il Manca esclude che vi siano «*episodi di sesso*» e riconduce l'accaduto a «*grandi effusioni affettive*», esemplificate in «*abbraccio*» e «*bacio a fiordi labbra*» (p.36). La originaria rappresentazione di una «*passione travolgente*» e di un «*amore malato*» viene così sterilizzata nella sua portata più compromettente, tendendo ad essere ricondotta entro il perimetro di manifestazioni affettive improprie, ma non propriamente abusive: «*mai ci fu lamentela di questa fisicità tra noi, anzi, sebbene gli volessi davvero un gran bene, veniva lui a cercarmi in studio*» (idem). Questa ambivalenza denota una persistente incapacità del reo di comprendere come la dimensione sessuale non possa essere ridotta né identificata con il solo esercizio della genitalità. Peraltro, gli atti descrivono le condotte in termini ben più ampi, comprensivi di manifestazioni fisiche e corporee dal contenuto inequivocabilmente sessuale nei confronti del Contini e non solo. Icastico, a riguardo di tale minimizzazione, il giudizio del Promotore di Giustizia: «*evidentemente, nel suo immaginario di adulto attivo sessualmente (le sue relazioni omosessuali sono anche recenti e vissute non senza una costante violenza di approccio, come si dirà a proposito della recente relazione con un suo omonimo), ben più spinti avrebbero potuto essere gli approcci sessuali intrapresi, con gli esiti che non è difficile immaginare*» (Addendum, p.78). Occorre, inoltre, sottolineare come la cronologia dei fatti resa in questa unica deposizione risulti disallineata rispetto alle emergenze istruttorie: il Manca infatti colloca soltanto nell'anno 1989 l'inizio della convivenza con il Contini nell'ambito dell'esperienza seminariale (p.35), cadendo poi nella contraddizione di sostenere che lo stesso avesse quindici anni quando ascoltava ossessivamente il brano vincitore di Sanremo, circostanza che conferma come il periodo evocato sia in realtà antecedente rispetto a quello da lui indicato. Una scansione temporale che, se non orientata ad alterare la ricostruzione dei fatti, ripropone quantomeno la possibilità che la ricostruzione della vicenda possa incorrere in alcune imprecisioni, così come già avvenuto nel primo memoriale del Contini. Inoltre, il Manca afferma come il Contini nutrisse il timore che la presenza del reo nella sua comunità parrocchiale, in occasione del prefato battesimo, antefatto dell'intera vicenda giudiziale, potesse mettergli contro la stessa comunità dei fedeli. Si tratta, tuttavia, di una prospettazione che non trova alcun riscontro negli atti di causa, né emergono elementi idonei a comprendere su quali basi il reo giunga ad attribuire al Contini un simile timore.

Un ulteriore elemento di rilievo emerge dalla stessa narrazione offerta dal reo, il quale riferisce testualmente: «*nell'unico colloquio aperto fatto una volta, tornando dall'aeroporto di Cagliari, a sei anni di distanza dai fatti, andai appositamente a prenderlo per parlare dell'accaduto e scusarmi e tutto fu vissuto serenamente. In questa chiacchierata preoccupato di averlo potuto segnare interiormente, gli chiesi "queste effusioni hanno prodotto in te desideri deviati o omosessuali?" E lui mi rispose di "no". Questa notizia mi sollevò*»(p.36). La parte lesa offre su tale episodio una ricostruzione differente. Anche a voler prescindere da tale discrasia, tuttavia, la stessa rappresentazione offerta dal reo contiene un dato di autonoma rilevanza probatoria. Colpisce, anzitutto, la premura dell'accusato nell'essersi accertato se quanto accaduto avesse lasciato il segno nella persona offesa: non si tratta di una domanda di circostanza, ma di una specifica richiesta

che — secondo quanto riferisce lo stesso Manca — sarebbe stata formulata a distanza di sei anni dai fatti. Sedavvero, comesuccessivamente sostenuto nella evoluzione narrativa degli accadimenti, si fosse trattato di mere manifestazioni affettive prive di reale portata lesiva, non si comprenderebbe per quale ragione esse avrebbero potuto, nella rappresentazione dello stesso reo, determinare ricadute tanto profonde da investire la sfera identitaria e psicosessuale della persona offesa. Proprio il contenuto della domanda rivela, invece, la percezione che quanto accaduto fosse suscettibile di produrre un'incidenza ben più grave di quella riduttivamente prospettata. Né meno eloquente è la conclusione della stessa dichiarazione, laddove egli afferma che la risposta negativa lo avrebbe “sollevato”, poiché il sollievo presuppone logicamente il previo timore che quelle condotte potessero avere effettivamente inciso sulla persona offesa.

La parte lesa, sul punto, offre una ricostruzione sensibilmente diversa, dichiarando: «*I miei rapporti personali con il Manca si erano fermati ad un ultimo fugace incontro avuto in convento nel 1999. Ricordo che mi trovavo nella sala letture e mentre consultavo un quotidiano passò il Manca, il quale, vedendomi da solo, si intrattenne a parlare con me. Mi disse che era diretto dal Provinciale perché aveva chiesto l'extra claustra... dopo aver fatto qualche passo verso lo studio del Provinciale tornò improvvisamente indietro e mi pose una domanda che per me fu violenta tanto quanto gli abusi subiti da bambino: “volevo sempre chiederti una cosa, ti ha lasciato qualche conseguenza quello che ti ho fatto?”. Di fronte a questa domanda così inopportuna e per me malvagia ho distolto lo sguardo dal quotidiano e ho risposto al Manca che, se intendeva sapere se fossi diventato come lui, gli avrei dovuto dare un dispiacere: la risposta era no (...)» (pp. 1222-1223/6). La divergenza non attiene soltanto alla rappresentazione dell'episodio, descritto dal reo come un colloquio serenamente chiarificatore e dalla parte lesa come esperienza di improvvisa riattivazione traumatica, ma investe anche la sua stessa cornice fattuale. Contini, infatti, ha escluso espressamente la ricostruzione del ritorno dall'aeroporto di Cagliari, precisando che, negli anni della formazione, né egli né gli altri confratelli erano autorizzati a servirsi dell'aereo per i trasferimenti verso la Sardegna, che avvenivano ordinariamente in nave, normalmente senza neppure cabina, e comunque secondo modalità previamente determinate dai superiori, così da rendere poco plausibile un spostamento individuale di quel genere e il correlato incontro nei termini descritti dal Manca.*

Infine, un rilievo decisivo, ai fini della valutazione della credibilità del Manca, assume quantodaluidichiaratonel corsodell'indagineprevia, laddoveafferma: «*Mai nella mia vita, sotto giuramento, affermo di aver reiterato fatti di questo genere*» (p.36). Questa affermazione, risulta radicalmente smentita dalle emergenze istruttorie successivamente acquisite nel corso del giudizio, dalle quali sono emersi ulteriori episodi abusivi, analoghi per dinamiche e contesto relazionale, riferibili ad almeno altri tre minori affidati alla cura educativa e spirituale dell'accusato.

## Giudizio penale

Il terzo intervento del reo sulla vicenda, rappresentato dalla dichiarazione del 19 marzo 2023 successivamente prodotta in giudizio dalla Difesa (p. 78-79), segna un ulteriore e più marcato mutamento della posizione fino a quel momento sostenuta dal Manca, funzionale a ridimensionare la portata delle condotte e a sottrarre il reo alle conseguenze della propria iniziale autoaccusa. Si tratta, peraltro, dell'unico atto direttamente riferibile al reo nel corso del processo giudiziale, depositato dal Patrono unitamente alla conferma della costituzione in giudizio in data 3 luglio 2023, sebbene lo scritto risulti redatto diversi mesi prima dell'effettivo avvio della fase processuale. In tale istanza, tra le altre cose, il Difensore dichiarasindasubitocheilproprioassistitononintendeparteciparealgiudizionésottoporsi all'esame processuale, adducendo motivazioni dal malfermo carattere giuridico in quanto estranee all'ordinaria prassi istruttoria, quali il dichiarato intento di evitare l'incontro con il proprio accusatore. Rileva come una simile posizione venga assunta in maniera pretestuosa, ancora prima del dipanarsi della dinamica processuale, quasi che il giudizio non venga considerato quale luogo deputato al progressivo accertamento della verità mediante il confronto con le emergenze probatorie via via acquisite, ma come spazio rispetto al quale il reo ritiene di potersi sottrarre aprioristicamente. Postura processuale, questa, che rivela una scarsa disponibilità rispetto a quel dovere di collaborazione alla ricerca della verità e alla tutela del bene comune che nel processo penale canonico assume peculiare rilevanza, essendo tra l'altro l'accusato un sacerdote; ma soprattutto – elemento ancor più grave – manifesta la mancata acquisizione di una reale consapevolezza critica circa la gravità delle condotte da lui poste in essere.

Nella iniziale autoaccusa, il reo aveva descritto il rapporto con il Contini nei termini di una «*passione travolgente*» e di un «*amore malato*», riconoscendo di non poter «*fare a meno*» del giovane seminarista (p.8). Nella deposizione resa in sede di indagine previa aveva tentato di sterilizzare tali espressioni, riconducendo l'accaduto a «*grandi effusioni affettive*» consistite in «*abbraccio*» e «*bacio a fior di labbra*» (p. 35). Nella memoria depositata dalla Difesa il ridimensionamento della vicenda diviene ancor più radicale e sistematico, ma soprattutto muta la rappresentazione della dinamica relazionale. Il reo non descrive più sé stesso come soggetto travolto da una passione patologica e moralmente devastante, ma propone una lettura della vicenda improntata ad una sostanziale simmetria tra le parti, qualificandola come «*incontro tra due fragilità affettive*» (p. 79), insistendo sul fatto che il Contini lo cercasse «*in continuazione*» e giungendo persino ad affermare che, ove avesse voluto, avrebbe potuto «*atterrarlo con un pugno*» oppure «*urlare per far correre i compagni*» (idem). L'asse della narrazione si sposta dunque progressivamente dalla iniziale consapevolezza di una relazione vissuta come gravemente disordinata verso una rappresentazione attenuata della vicenda, nella quale le condotte vengono ridotte nel numero, nella gravità, nella qualificazione sessuale, nella collocazione temporale e persino nella configurazione della relazione tra adulto e minore, ormai descritta non più in termini di

asimmetria educativa e affettiva, ma quasi quale dinamica ambigualmente condivisa, alla quale avrebbero fatto seguito *«trent'anni di rapporti cordiali»* (idem), dei quali non si trova alcun riscontro nelle tavole processuali.

Strumentale e privo di credibile coerenza interna appare il tentativo di Manca di reinterpretare retrospettivamente la stessa iniziativa di presentarsi al proprio Ordinario nell'atto di formalizzare la propria autodenucia: *«consigliato di accondiscendere un po' nei messaggi su WhatsApp con Marco per tenerlo calmo, sperando che così egli si sarebbe calmato nella sua strana e nuova ira, così io feci, chiedendogli scusa e non contestando le tante falsità che scriveva. Peccato che non ho ottenuto nessun effetto»* (p.80). Il reo afferma espressamente che tale scelta non è stata dettata da una reale assunzione di responsabilità né da un autentico riconoscimento del disvalore delle condotte poste in essere, quanto piuttosto dalla necessità di contenere la reazione del Contini. Una simile rilettura risulta radicalmente incompatibile con il contenuto delle precedenti dichiarazioni, nelle quali il Manca aveva invece rappresentato i fatti in termini di sofferza autoaccusa, insistendo reiteratamente sul proprio senso di colpa e sulla richiesta di perdono. La stessa autoaccusa viene così progressivamente svuotata del suo originario significato morale e processuale, sino ad essere reinterpretata come iniziativa meramente prudenziale e strategica, assunta non già per riconoscere il male arrecato, ma per neutralizzare le possibili conseguenze della vicenda e gestire il rapporto con la vittima.

Paradossale, infine, l'ulteriore torsione della posizione difensiva del reo, nella quale la vicenda non viene più affrontata nella prospettiva del riconoscimento del male arrecato, bensì mediante una radicale inversione dei ruoli tra autore delle condotte e vittima delle stesse, sino a trasformare la richiesta di verità e di giustizia avanzata dalla vittima in una forma di aggressione personale ai danni dell'accusato: *«È evidente il ricatto di Marco (p. Paolo), che vuole mi dimetta da sacerdote, altrimenti minaccia di provocare un grave scandalo rendendo pubblica la vicenda di oltre trent'anni fa. Fino a quando dovrò attendere e penare per avere finalmente un po' di pace?... Ho cercato di comprendere, di pazientare, ma non posso sottostare al ricatto e vedere la mia prospettiva di vita di servizio bloccati ogni qualvolta si apre uno spiraglio... certamente Marco (p. Paolo) è pericoloso. Non è nuovo a contatti con la "Legge" e a datteggiamenti aggressivi nei confronti anche di confratelli... dispettoso e vendicativo vuole distruggere chi non sopporta, oppure ha chissà quali colpe ai suoi occhi, magari solo quella di fargli ombra... non è certamente questo il comportamento che si attende da un sacerdote, da uno che dovrebbe essere testimone di carità e perdono, da un costruttore di quella Communiono che dovrebbe caratterizzare la Chiesa, anzi, tutto dimostra l'esatto contrario»* (idem). Colui che suo primo scritto si era presentato come autore di un *«fattaccio»*, dichiarandosi consumato dal *«disastro interiore»* che gli divorava l'animo; colui che, *«al di là delle patrie galere»*, affermava di fare quotidianamente i conti con il *«carcere della coscienza»*; colui che alle richieste della

vittima rispondeva: «*tu chiedi giustizia per il male che ti ho fatto. Capisco benissimo*», giunge ora a rappresentare il Contini come soggetto «*pericoloso*», «*dispettoso e vendicativo*», mosso da finalità ricattatorie e distruttive. La strategia difensiva adottata dal reo appare così orientata non tanto a confrontarsi con la realtà delle condotte contestate, quanto piuttosto a trasferire l'attenzione processuale sulla persona della vittima, quasi che la credibilità morale, il vissuto personale o le fragilità del Contini possano incidere sulla consistenza storica degli abusi denunciati. In tale ribaltamento narrativo non è più il reo ad interrogarsi sul disvalore delle condotte poste in essere nei confronti di un minore affidato alla sua cura educativa e spirituale, ma è la stessa vittima ad essere descritta quale causa dello scandalo, della sofferenza del reo e della compromissione del suo ministero, sino a trasformare la richiesta di verità e di giustizia avanzata dall'abusato in una forma di aggressione personale ai danni dell'accusato. Né rilevano in questa sede eventuali condotte, limiti caratteriali o vicende personali riferibili al Contini, che il reo tenta di evocare al fine di delegittimarne la figura morale e sacerdotale. Anche laddove taluni episodi richiamati dal Manca dovessero corrispondere al vero — circostanza sulla quale questo Tribunale non è comunque chiamato a pronunciarsi — essi rimarrebbero del tutto estranei all'oggetto del presente giudizio e non inciderebbero in alcun modo sulla realtà degli abusi e delle violenze subite dalla vittima. Non può tutta via tacersi che tale impostazione pare avere impropriamente orientato la scelta di acquisire agli atti una documentazione concernente la persona della vittima di gran lunga più ingente di quella relativa al reo, con una sproporzione di quattro a uno, quasi che l'approfondimento istruttorio dovesse concentrarsi prevalentemente sulla figura della parte lesa piuttosto che sulle condotte abusive contestate all'accusato.

#### **17. – *Vicende processuali collaterali***

Merita, infine, una considerazione il peculiare sviluppo processuale della presente causa, non con riguardo al merito dell'accertamento dei fatti — già esaminato nei paragrafi che precedono — bensì alle ulteriori questioni che ne hanno segnato il corso e hanno inciso in misura non trascurabile sulla fisiologia del giudizio. Il nucleo storico essenziale oggetto del presente processo si presenta infatti, per struttura e progressiva emersione probatoria, sostanzialmente lineare e non di particolare difficoltà quanto al suo accertamento; il procedimento è stato tuttavia progressivamente attraversato da una pluralità di questioni collaterali, estranee al diretto accertamento del *themadecidendum*, che hanno appesantito in misura significativa lo sviluppo.

Un primo distinto profilo riguarda l'azione della Parte pubblica. Deve riconoscersi che il Promotore di Giustizia ha perseguito con particolare ampiezza l'obiettivo di un accertamento il più possibile completo del contesto nel quale sono maturati i fatti oggetto di causa, sviluppando un'attività istruttoria articolata e acquisendo un patrimonio documentale certamente esteso.

Tale impostazione, comprensibile nella prospettiva di una piena ricostruzione del quadro fattuale e relazionale, ha nondimeno condotto l'indagine su terreni eccedenti l'ambito più strettamente riconducibile alla potestà concretamente delegata a questo Tribunale dal DDF, nei cui limiti il Collegio ha inteso rigorosamente mantenersi.

Un ulteriore elemento di complessità è derivato dalla postura assunta dal Patrono della Parte Lesa, la cui partecipazione al giudizio si è mantenuta costantemente intensa e fortemente coinvolta, in termini certamente comprensibili alla luce della natura dei fatti dedotti, ma non sempre perfettamente coincidenti con il ruolo processuale concretamente rivestito. In più occasioni, infatti, la dialettica processuale ha risentito di un'accentuazione polemica che ha contribuito ad alimentare il clima conflittuale del procedimento, anche attraverso prese di posizione talora eccedenti il perimetro strettamente proprio della sua collocazione processuale. A tale quadro si è aggiunto l'esposizione mediatica che è stata data alla vicenda dalla Parte Lesa, fattore estraneo al merito dell'accertamento, ma non privo di incidenza sul contesto nel quale il giudizio si è sviluppato.

Il Collegio è pienamente consapevole che il diritto di difesa costituisce presidio irrinunciabile di ogni autentico giudizio penale e che l'ampiezza del contraddittorio non può mai essere letta, di per sé, come elemento negativo. Nondimeno, l'analisi concreta del percorso processuale evidenzia come, accanto al fisiologico esercizio delle prerogative difensive, si sia progressivamente consolidata una linea processuale non tanto orientata al confronto con il compendio probatorio relativo ai fatti contestati, quanto piuttosto ancorata a posizioni aprioristiche che, in più occasioni, non hanno tenuto nel debito conto né gli effettivi dati processuali via via emersi, né i successivi provvedimenti che su tali questioni hanno fornito puntuali chiarificazioni. In tale contesto si sono collocate reiterate iniziative volte a contestare la stessa cornice processuale del giudizio, mediante richieste di avocazione, devolutive, istanze sospensive, eccezioni di nullità, prospettazioni di perenzione o archiviazione, nonché continue contestazioni concernenti l'ammissibilità o l'utilizzabilità di specifici apporti istruttori, spesso riproposte anche dopo intervenute determinazioni giudiziali.

Non meno significativa appare la discontinuità che ha caratterizzato la postura processuale della Difesa, la quale in più occasioni ha affermato principi dell'Ordinamento in sé pienamente condivisibili, salvo poi discostarsene sensibilmente nella concreta conduzione del giudizio. Tre profili appaiono, in tal senso, particolarmente significativi a titolo esemplificativo.

Il primo concerne la riservatezza propria del processo penale canonico, espressamente invocata dalla Difesa nelle fasi iniziali del procedimento quale presidio essenziale di tutela delle parti, ma successivamente oggetto di reiterate violazioni, sino a determinare indebite interferenze di soggetti estranei su questioni ancora *sub iudice*.

Il secondo riguarda la tutela dell'autorevolezza e della regolarità dell'operato del Tribunale, principio del quale la Difesa si è fatta, nelle medesime fasi, ripetuta promotrice,

richiamando l'esigenza di preservare l'onorabilità dell'organo giudicante rispetto a condotte attribuite al Patrono della parte lesa, per poi giungere essa stessa a metterne in discussione l'integrità, sino ad accusarlo implicitamente di avere attestato il falso, affermando senza alcun riscontro effettivo che all'escussione di Mons. Atzei sarebbe stata consentita la presenza della parte lesa.

Il terzo attiene al rigore atteso nella produzione e nell'utilizzazione delle fonti. La Difesa ha contestato con insistenza l'acquisizione o l'utilizzabilità di documenti ritenuti privi dei necessari requisiti di regolarità processuale, giungendo a mettere in discussione l'attendibilità di atti controfirmati da un Arcivescovo nel pieno esercizio del suo ministero, per poi fondare parte delle proprie argomentazioni su certificazioni mediche delle quali non ha mai fornito il titolo idoneo a legittimarne l'acquisizione, nonostante quattro richieste formali rimaste senza riscontro. Analoga mancanza di rigore si è riscontrata nell'uso delle fonti dottrinali, talora richiamate in forma parziale, sino a ricavarne conclusioni non conformi al reale significato delle posizioni invocate.

Un ultimo profilo riguarda il ruolo concretamente assunto da soggetti riconducibili all'Ordine dei Frati Minori Conventuali. Dagli atti è emersa, in più frangenti, una significativa convergenza tra le priorità e le iniziative processuali fatte valere dalla Difesa dell'imputato e quelle promosse da tali soggetti. Ne costituisce esempio emblematico la vicenda concernente la richiesta di documentazione conservata negli archivi, a fronte della quale il competente Superiore Provinciale è giunto persino a farsi assistere da un Patrono, salvo poi essere smentito dall'intervento del Superiore Generale, che ha reso disponibile la documentazione richiesta. La stessa dinamica si è riproposta nella deposizione giudiziale di Mons. Atzei, rispetto alla quale si sono sviluppate iniziative e interlocuzioni esterne di cui si è già dato ampio riscontro.

## **18. – *Giudizio conclusivo***

All'esito dell'istruttoria, il Collegio ritiene raggiunta la certezza morale circa la colpevolezza del reo in ordine al delitto contestato, sulla base di un quadro probatorio che si distingue per la solidità della convergenza interna e per la molteplicità delle fonti dalle quali trae origine.

Il primo e più significativo elemento è costituito dalle stesse dichiarazioni del reo. Come ampiamente illustrato al § 31, la posizione dell'imputato ha subito nel corso della vicenda una progressiva e sistematica evoluzione riduttiva, che non trova spiegazione se non nella presa di coscienza delle implicazioni processuali delle proprie ammissioni iniziali. Nella fase immediatamente anteriore a qualsiasi strutturazione della linea difensiva, il Manca ha riconosciuto con termini inequivoci l'esistenza di una relazione gravemente disordinata con il giovane seminarista, ammissioni il cui valore probatorio non può essere neutralizzato dalle

successive rielaborazioni difensive, le quali mutano non solo il registro espressivo ma la stessa rappresentazione della dinamica relazionale, sino a invertire i ruoli tra autore e vittima intermini che il Collegio non esita a qualificare come privi di qualsiasi credibilità. La scelta di non comparire per sottoporsi all'esame giudiziale — tanto più significativa se letta alla luce dell'atteggiamento inizialmente collaborante con cui il reo si era presentato all'avvio della vicenda — ha oggettivamente impedito ogni possibile chiarimento sulle profonde contraddizioni interne alla sua posizione processuale, che soltanto l'accusato avrebbe potuto comporre.

Il secondo elemento è costituito dalle dichiarazioni della parte lesa, la cui attendibilità complessiva deve essere affermata con fermezza. La progressione del racconto nel corso dell'istruttoria — lungi dal costituire un indice di inaffidabilità — rispecchia fedelmente la dinamica psicologica propria di chi, per la prima volta e a distanza di decenni, è chiamato a ricondurre a una narrazione ordinata vicende fino ad allora custodite nella sola memoria. Le apparenti imprecisioni cronologiche del primo memoriale, analizzate al § 28, trovano spiegazione convincente nelle modalità e nel contesto della sua redazione e sono state agevolmente superate mediante una lettura sistematica degli atti, che ha consentito di collocare con certezza l'inizio delle condotte abusive in epoca anteriore al compimento del sedicesimo anno di età della vittima. La coerenza narrativa di fondo, la convergenza con le ammissioni del reo circa la sussistenza degli abusi e la corrispondenza con i riscontri oggettivi acquisiti nel corso dell'istruttoria conferiscono alle dichiarazioni del Contini piena forza probatoria.

Il terzo elemento è il corredo testimoniale analizzato al § 30. Le deposizioni acquisite convergono su più piani distinti ma complementari: la descrizione dell'ambiente formativo e delle modalità relazionali del reo, il riscontro esterno al grave collasso psicofisico della vittima negli anni 1988–1990, la conferma logica della plausibilità della ricostruzione offerta dalla parte lesa, e infine — con valore del tutto peculiare — le esperienze personali riferite da TESTE 05 e TESTE 06, che descrivono condotte del tutto analoghe per struttura, progressione e dinamica manipolatoria a quelle oggetto del presente giudizio. La vicenda del TESTE 06 è emersa in modo del tutto autonomo, in assenza di qualsiasi collegamento con il presente procedimento, e reca al proprio interno un riscontro diretto e immediato delle modalità relazionali intercorrenti tra il reo e la parte lesa. Le deposizioni di Mons. Atzei e di Mons. Carboni offrono infine elementi di prova diretta: il primo ha riferito di avere colto in flagranza il reo in atteggiamenti inequivocabili nei confronti dell'allora quindicenne Marco Contini; il secondo ha trasmesso il contenuto di un colloquio nel quale l'accusato, in epoca anteriore a qualsiasi emersione pubblica della vicenda, non ha negato la sostanza degli addebiti.

Accertata la colpevolezza, il Collegio è chiamato a determinare la pena tenendo conto delle circostanze che ne aggravano o attenuano la responsabilità. Depongono in senso aggravante, anzitutto, la mancanza di sincerità processuale, che assume rilievo del tutto peculiare alla luce di quanto il reo ha affermato nella sua unica deposizione resa in sede di

indagine previa: dichiarando sotto giuramento di non aver mai reiterato condotte di questo genere con alcuno, egli ha reso un'affermazione radicalmente smentita dalle emergenze istruttorie, dalle quali sono emerse vicende abusive del tutto analoghe riferibili ad almeno altri due soggetti. Tale circostanza non rileva soltanto sul piano dell'attendibilità soggettiva del reo, ma attesta una deliberata volontà di occultare la reale portata della propria condotta, incompatibile con qualsiasi forma autentica di ravvedimento. In senso aggravante depone altresì la radicale negazione delle condotte opposta nel corso del processo: chi nega integralmente il male compiuto dimostra di non averne maturato alcuna consapevolezza critica, e tale assenza di elaborazione — ben più che la mera contumacia processuale — costituisce un indice serio del rischio di reiterazione e della scarsa efficacia rieducativa di sanzioni diverse dalla più grave. La presenza in atti di comportamenti abusanti anche successivamente al compimento del sedicesimo anno della parte lesa e nei confronti di altri soggetti attesta infine una persistenza nel male protratta nel tempo che va ben oltre il perimetro del delitto formalmente contestato. In senso attenuante militano, per converso, le condotte abusive poste in essere nella fase precedente il compimento del sedicesimo anno della vittima, pur connotate da grave violenza e da una progressiva intensificazione della loro invasività, non hanno riguardato atti sessuali completi di natura carnale.

Alla luce delle sopracitate risultanze istruttorie, si ritiene e si giudica che sussistano elementi sufficienti per raggiungere la certezza morale circa la colpevolezza dell'Imputato in ordine all'illecito penale addebitatogli

P.Q.M.

noi sottoscritti Giudici nel presente processo, tutto considerato attentamente sia in diritto che in fatto, dopo aver invocato il nome del Signore, dichiariamo e definitivamente sentenziamo che al dubbio a cui viene chiesto di rispondere “se consti del delitto contro il sesto comandamento del decalogo con minore ex can. 1395 § CIC 1983 (cf.Art. 6, 1° SST) e nel caso il delitto sia provato, quale pena canonica debba essere inflitta” rispondiamo: Consta del delitto contro il sesto comandamento del decalogo con minore ex can.1395§ CIC 1983 (cf.Art. 6, 1° SST) ai danni di Marco Contini (noto padre Paolo) e per tale delitto sia inflitta al Rev.Valerio Manca la pena della

dimissione dallo stato clericale ex can.1336§5. Le sole spese relative al procedimento restano a carico del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Sardo.

Roma, 14 gennaio 2026

Preside e Ponente Sac. Emanuele Meconcelli  
Giudice Sac. Davide Cito  
Giudice Mons. Roberto Malpelo  
Giudice Mons. Marino Mosconi  
Giudice Sac. Miguel Ángel Ortiz Ibarz  
Notaio Sac. Roberto Piredda

Questa sentenza è stata redatta in data 29 maggio 2026, pubblicata con decreto del 29 maggio 2026 e spedita:

al Promotore di Giustizia	il _____	e notificata in data _____
al Patrono dell'Imputato	il _____	e notificata in data _____
al Patrono della Parte Lesa	il _____	e notificata in data _____
all'Imputato	il _____	e notificata in data _____
alla Parte Lesa	il _____	e notificata in data _____

Contro questa sentenza può essere proposto appello innanzi al Supremo Tribunale del Dicastero per la Dottrina della Fede entro il termine perentorio di sessanta giorni utili dalla pubblicazione della sentenza di prima istanza, secondo quanto previsto dall'art.16§§2-3SST. Decorso i suddetti termini la sentenza diventerà esecutiva.

Data dalla Cancelleria del Tribunale

*In fede*

Dott.ssa Maria Carmen Mannai